



COMUNE DI MONTELIBRETTI

Provincia di Roma

Regolamento per la gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 17 febbraio 2014

Sommario

CAPITOLO 1 - DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	4
ART. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE	4
ART. 3 PRINCIPI E CONTENUTI DEL PRESENTE REGOLAMENTO	4
ART. 4 DEFINIZIONI	4
ART. 5 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....	7
ART. 6 ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI AI RIFIUTI URBANI	7
ART. 7 ESCLUSIONI.....	9
ART. 8 COMPETENZE DEL GESTORE DEL SERVIZIO.....	9
ART. 9 COMPETENZE DEL COMUNE	9
ART. 10 NORME GENERALI PER L'UTENZA	10
CAPITOLO 2 - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	11
ART. 11 RIDUZIONE.....	11
ART. 12 RIUTILIZZO	11
ART. 13 RECUPERO E SMALTIMENTO	11
ART. 14 TERRITORIO COPERTO DAL SERVIZIO	11
ART. 15 CRITERI ORGANIZZATIVI PER I SERVIZI DI RACCOLTA	11
CAPITOLO 3 - RACCOLTA DIFFERENZIATA	15
ART. 17 FINALITÀ E MODALITÀ OPERATIVE	15
ART. 18 AMBITO DISCIPLINATO	15
ART. 19 I CONTENITORI	19
ART. 20 OPERAZIONI DI RACCOLTA.....	20
ART. 21 TRASPORTO	20
ART. 22 STAZIONAMENTO E DEPOSITO DEI MEZZI	21
ART. 23 STAZIONI DI CONFERIMENTO: CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE.....	21
ART. 24 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE FRAZIONI CARTACEE	21
ART. 25 RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO E DELLE LATTINE	22
ART. 26 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA PLASTICA	22
ART. 27 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE	23
ART. 28 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA	23
ART. 29 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE PILE	24
ART. 30 RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI MEDICINALI SCADUTI.....	24
ART. 31 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE SIRINGHE.....	24
ART. 32 ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE E CONFERIMENTI SEPARATI	25
ART. 33 RIFIUTI INGOMBRANTI.....	25
ART. 34 RIFIUTI INERTI	25
ART. 35 RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ CIMITERIALE	25
ART. 36 RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE – RAEE.....	26
ART. 37 ATTIVITÀ NON CONTINUATIVE	26
ART.38 PESATA DEI RIFIUTI URBANI	27
CAPITOLO 4 – RACCOLTA INDIFFERENZIATA	28
ART.39 COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI PER RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI INDIFFERENZIATI E RELATIVO ALLESTIMENTO	28
ART.40 CONFERIMENTO INDIFFERENZIATO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI	28
CAPITOLO 5 - ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI	29
ART.41 DEFINIZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI.....	29
ART.42 ORGANIZZAZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI	29
ART.43 SPAZZAMENTO STRADALE	30
ART.44 LAVAGGIO STRADE E PULIZIA DEI MANUFATTI STRADALI	30
ART.45 DISERBO STRADALE	30
ART.46 CESTINI STRADALI	30
ART.47 RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO	31
ART.48 PULIZIA AREE MERCATALI, FIERE E MANIFESTAZIONI	31
ART.49 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI	31
ART.50 RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELLE MICRO-DISCARICHE ABUSIVE.....	32
ART.51 RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI PICCOLE QUANTITÀ AMIANTO E BONIFICHE AMBIENTALI	32

ART.52 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE	32
CAPITOLO 6 – OBBLIGHI E DIVIETI	33
ART.53 DIVIETI.....	33
ART.54 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI	33
ART.55 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI.....	34
ART.56 PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI.....	34
ART.57 PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI	34
ART.58 PULIZIA DEI TERRENI NON UTILIZZATI	34
ART.59 RIMOZIONE DI RIFIUTI ABUSIVAMENTE SCARICATI O ACCUMULATI IN AREE PRIVATE.....	34
CAPITOLO 7- NORME FINALI.....	36
ART.60 ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI	36
ART.61 CONTROLLI.....	36
ART.62 OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI	36
ART.63 SANZIONI	36
ART.64 VARIAZIONI NON SOSTANZIALI ALLE PRESENTI NORME	36
CAPITOLO 8 DIRITTI DELL’UTENZA ALL’INFORMAZIONE E AZIONI POSITIVE.....	37
ART. 65 INFORMAZIONE ALL’UTENZA	37
ART.66 CARTA DEI SERVIZI	37
ART. 67 PUBBLICITÀ E CAMPAGNE INFORMATIVE.....	37
ART. 68 CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE	37
ART. 69 SERVIZI DEDICATI	37
ART. 70 PREVENZIONE E COOPERAZIONE	38
CAPITOLO 9 DISPOSIZIONI FINALI	39
ART. 71 RINVIO NORMATIVO	39
ART. 72 ABROGAZIONE.....	39

ELENCO ALLEGATI AL REGOLAMENTO COMUNALE:

ALLEGATO A	“ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI”
ALLEGATO B	“PIANO SPAZZAMENTO STARDALE”
ALLEGATO C	“SANZIONI”
ALLEGATO D	“REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE E DELLE ISOLE ECOLOGICHE DI PROSSIMITÀ”
ALLEGATO E	“COMPOSTAGGIO DOMESTICO E ISTITUZIONE ALBO COMPOSTATORI”
ALLEGATO F	“ZONE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA”

CAPITOLO 1 - DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI**ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

- 1- L'oggetto del presente regolamento è la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti in tutte le varie fasi di filiera: conferimento, raccolta, spazzamento, trasporto, recupero e smaltimento, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità.
- 2- Il presente Regolamento è stato redatto ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ed è coerente con le altre norme vigenti in materia.
- 3- Il regolamento è indirizzato a favorire la riduzione dei rifiuti alla fonte e il riutilizzo secondo le indicazioni contenute nelle norme nazionali, regionali ed in particolare secondo il Programma Provinciale.
- 4- Il presente regolamento comunale ha valenza superiore a qualsiasi regolamento condominiale.

ART. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE

- 1- Sono oggetto del presente regolamento:
 - le disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - le modalità del servizio raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - le modalità del conferimento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - le modalità di raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti;
 - le disposizioni per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi che possono provocare problemi di impatto ambientale ad es. oli minerali, batterie per automobile, pile esauste, ecc.
 - le disposizioni per la raccolta differenziata di materiali inerti derivanti da costruzione e demolizione provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche;
 - le disposizioni per la raccolta differenziata di rifiuti assimilati agli urbani di origine sanitaria derivanti da strutture pubbliche e private;
 - le modalità di raccolta dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani;
 - il trasporto e il conferimento ad impianti autorizzati di recupero e/o smaltimento per le specifiche tipologie di rifiuti;
 - la modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento.

ART. 3 PRINCIPI E CONTENUTI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

- 1- La gestione dei rifiuti, di qualsiasi provenienza, costituisce attività di interesse pubblico e come tale è disciplinata dal presente regolamento al fine di garantire la protezione dell'ambiente e dell'uomo.
- 2- Il regolamento disciplina il sistema di gestione rifiuti sul territorio e definisce controlli efficaci al fine di garantire gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici.
- 3- L'utente è coinvolto nella gestione dei rifiuti sia nell'osservare le norme vigenti e le presenti disposizioni regolamentari, sia nel contribuire finanziariamente mediante l'apposito sistema di tassazione stabilito, nonché nell'impegno al ridurre la produzione dei rifiuti alla fonte.
- 4- La gestione del Rifiuto deve essere effettuata osservando i seguenti criteri generali:
 - limitare la produzione dei rifiuti;
 - definire un sistema di filiera che miri ad ottenere un reale recupero della materia;
 - evitare ogni danno o pericolo per la salute, garantire l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli, sia in via diretta sia indiretta;
 - prevenire ogni rischio di inquinamento incontrollato dell'ambiente, che sia acqua, aria, suolo, flora e fauna;
 - evitare di danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati dalla normativa vigente;
 - evitare ogni inconveniente derivante da odori e rumori molesti;

ART. 4 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 183 del D.lgs. 152/2006 fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:
 - a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della Parte IV del D.lgs. 152/2006;
 - c) "oli usati": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
 - d) "rifiuto organico": rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei

domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;

- e) "**autocompostaggio**": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- f) "**produttore di rifiuti**": il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- g) "**produttore del prodotto**": qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
- h) "**detentore**": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- i) "**commerciante**": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
- l) "**intermediario**" qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;
- m) "**prevenzione**": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- n) "**gestione**": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
- o) "**raccolta**": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- p) "**raccolta differenziata**": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- q) "**preparazione per il riutilizzo**": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- r) "**riutilizzo**": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- s) "**trattamento**": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- t) "**recupero**": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. Un elenco non esaustivo di operazioni di recupero è riportato nell'allegato C della parte IV del D.lgs. 152/2006;
- u) "**riciclaggio**": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Tale definizione include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- v) "**rigenerazione degli oli usati**" qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;
- z) "**smaltimento**": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. Un elenco non esaustivo di operazioni di smaltimento è riportato nell'allegato B della Parte IV del D.lgs. 152/2006;
- aa) "**stoccaggio**": le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla Parte IV del D.lgs. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima Parte IV;
- bb) "**deposito temporaneo**": il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:
 - 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
 - 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
 - 3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze

pericolose in essi contenute;

- 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
- 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;
- cc) "**combustibile solido secondario (CSS)**": il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate dalle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter del D.lgs. 152/2006, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;
- dd) "**rifiuto biostabilizzato**": rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
- ee) "**compost di qualità**": prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del D.lgs. 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;
- ff) "**digestato di qualità**": prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- gg) "**emissioni**": le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b) del D.lgs. 152/2006;
- hh) "**scarichi idrici**": le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff);
- ii) "**inquinamento atmosferico**": ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a) del D.lgs. 152/2006;
- ll) "**gestione integrata dei rifiuti**": il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
- mm) "**centro di raccolta Comunale**": area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- nn) "**migliori tecniche disponibili**": le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. 1-ter) del D.lgs. 152/2006;
- oo) "**spazzamento delle strade**": modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse di le operazioni sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito ;
- pp) "**circuito organizzato di raccolta**": sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della Parte IV del D.lgs. 152/2006 e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;
- qq) "**sottoprodotto**": qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2 del D.lgs. 152/2006.

2. Ai fini del presente Regolamento, si intende, altresì, per:

- a) **Amministrazione**: il Comune di Montelibretti, nei suoi organi politici e amministrativi competenti in materia;
- b) **Regolamento**: il presente Regolamento ed ogni provvedimento attuativo adottato dall'Amministrazione ovvero dal soggetto gestore;
- c) **Conferimento**: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta del soggetto gestore da parte del produttore o del detentore;
- d) **Utenze domestiche**: le utenze (es. famiglie) collocate in unità abitative adibite a civile abitazione che utilizzano i servizi di gestione dei rifiuti del Comune di Montelibretti;
- e) **Utenze non domestiche**: tutte le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali e le attività produttive e dei servizi in genere che producono rifiuti assimilati agli urbani, individuate dalla classificazione descritta nel DPR 158/99.
- f) **Utenza singola**: utenza (domestica o non domestica) cui è associata un'unità immobiliare alla quale è assegnata una dotazione di contenitori destinata all'uso esclusivo da parte della medesima famiglia o utenza non domestica;
- g) **Utenze condominiali**: utenze (domestiche o non domestiche) situate in un'unità immobiliare o in un insieme di unità immobiliari cui è assegnata una dotazione congiunta di contenitori ad uso della generalità delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche che vi hanno sede;
- h) **Aree di uso pubblico**: le aree in manutenzione all'Amministrazione, di proprietà pubblica di uso pubblico e private aperte al pubblico transito, quali le strade comunali, inclusi i tratti urbani di strade statali e provinciali, le piazze, i parcheggi pubblici non in concessione, i sottopassi pedonali e le uscite di sicurezza pedonali di sottovia veicolari, i marciapiedi destinati al transito pedonale, le aree spartitraffico asfaltate e pavimentate, i franchi laterali, le piccole

aree di risulta non classificabili come spartitraffico, i giardini pubblici e le aree di verde pubblico urbano, ivi comprese le aiuole, le pendici collinari e le aree dedicate agli animali;

- i) **Aree pubbliche esterne:** le aree di uso pubblico in manutenzione, in forza di legge o altra norma, a soggetti pubblici o privati, diversi dall'Amministrazione;
- j) **Raccolta domiciliare:** raccolta dei rifiuti urbani domestici effettuata in corrispondenza del limite del confine di pertinenza dell'utente o presso punti individuati dal soggetto gestore, secondo modalità e tempi prefissati, eseguita con l'assegnazione di contenitori a suo uso esclusivo;
- k) **Raccolta stradale:** raccolta dei rifiuti urbani domestici effettuata in corrispondenza del piano stradale, eseguita tramite contenitori di grandi dimensioni o cassonetti collocati su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico sul territorio;
- l) **Raccolta di prossimità:** raccolta dei rifiuti urbani domestici effettuata in corrispondenza del piano stradale, eseguita tramite contenitori collocati su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico sul territorio presso punti individuati dal soggetto gestore; tali contenitori vengono assegnati a uso esclusivo di particolari gruppi di utenze;
- m) **Raccolta su chiamata:** la raccolta dei rifiuti urbani ingombranti o di altri tipi di rifiuto, concordata preventivamente dalle utenze con il soggetto gestore;
- n) **Isola ecologica di prossimità:** sito temporaneo delimitato allestito su suolo pubblico o soggetto ad uso pubblico reso fruibile per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per operazioni che rientrano nella fase gestionale della "raccolta e trasporto".
- o) **Assistenza telefonica:** servizio informativo telefonico rivolto a tutte le utenze presenti nel territorio del Comune di Montelibretti, svolto con numero verde o altre linee telefoniche dedicate;

ART. 5 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. In accordo con l'articolo 184 del D.lgs. 152/2006, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
 2. Sono **rifiuti urbani**:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g), del D.lgs. 152/2006, secondo i criteri di cui al Titolo V;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
 3. Sono **rifiuti speciali**:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 4. Sono **pericolosi** i rifiuti che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della Parte IV del D.lgs. 152/2006. L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla Parte IV del D.lgs. 152/2006 include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'articolo 183.
- Per quanto riguarda l'obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi si applica quanto previsto all'articolo 185 comma 5-quater, del D.lgs. 152/2006.

ART. 6 ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI AI RIFIUTI URBANI

1. Ai sensi dell'articolo 198, comma 2, del D.Lgs 152/2006, nel rispetto delle competenze dello Stato espresse dall'art 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs 152/2006, il Comune di Montelibretti definisce assimilabili ai rifiuti urbani, ai

fini delle operazioni di raccolta e smaltimento, i rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività industriali, artigianali, commerciali, di servizio e agricole nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) i rifiuti speciali non pericolosi assimilati a quelli urbani sono individuati, per qualità e quantità, dal presente Regolamento sulla base dei criteri indicati con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero per lo Sviluppo Economico.
 - b) i rifiuti speciali non pericolosi, destinati alla raccolta e allo smaltimento, devono essere conferiti nel rispetto dei limiti qualitativi e quantitativi di cui al comma 4 e nell'allegato A, stabiliti in conformità con i criteri definiti con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero per lo Sviluppo Economico;
 - c) i rifiuti speciali non pericolosi devono avere natura, caratteristiche merceologiche e composizione chimico-fisica analoghe a quelle dei rifiuti urbani;
 - d) la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati a quelli urbani è assicurata dal gestore del servizio tramite idoneo servizio di raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti separati e delle raccolte differenziate delle varie frazioni omogenee di cui sono costituiti tali rifiuti;
 - e) i rifiuti speciali non pericolosi assimilati a quelli urbani, oggetto delle succitate raccolte delle frazioni differenziate e indifferenziate, devono essere destinati alle operazioni di recupero/smaltimento, nel rispetto dei limiti quantitativi specificatamente indicati nel comma 4 e nell'allegato A, stabiliti in conformità con i criteri con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero per lo Sviluppo Economico;
 - f) i rifiuti speciali non pericolosi assimilati a quelli urbani devono essere compatibili sia con l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani adottati nel territorio del Comune di Montelibretti sia con l'effettiva capacità delle strutture e degli impianti facenti parte del sistema integrato complessivo di gestione dei rifiuti urbani;
- 2 Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara a evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'Ambito ai sensi dell'articolo 202 del D.lgs. 152/2006, la gestione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani rientra nelle competenze del Comune di Montelibretti ai sensi dell'articolo 198, comma 1, del D.Lgs. 152/2006.
 - 3 Il mancato rispetto dei parametri qualitativi e il superamento dei limiti individuati nei criteri quantitativi, di cui al presente Regolamento, da parte delle succitate attività produttive o di servizio, determina l'applicazione di sanzioni amministrative, secondo quanto disposto nell'allegato C.
 - 4 L'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani avviene per qualità e per quantità, secondo i criteri redatti in conformità con quanto disposto con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero per lo Sviluppo Economico.
 - 5 Nelle more dell'emanazione dei criteri determinati con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero per lo Sviluppo Economico, ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 152/2006 sono assimilati a quelli urbani per qualità e per quantità i rifiuti speciali non pericolosi di cui all'Allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.
 - 6 Ai sensi dell'articolo 226, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 gli imballaggi terziari di qualsiasi natura sono esclusi dall'assimilazione e dall'immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani.
 - 7 L'Amministrazione con propri provvedimenti definisce le verifiche, da effettuare con la collaborazione del soggetto gestore, relative alla sussistenza dei requisiti qualitativi e quantitativi di assimilazione di cui al presente capo.
 - 8 Il servizio di raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani avviene nelle forme e nei modi previsti per i rifiuti urbani domestici.
 - 9 Il servizio di raccolta dei rifiuti speciali assimilati è soggetto al sistema di tariffazione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 238 del D.Lgs. 152/2006, a seguito dell'abrogazione dello specifico periodo nell'articolo 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 152/2006 (ad opera del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214), essendo stato chiarito che la natura di tale tariffa non tributaria (rif. D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010 n. 122 in particolare l'art. 14, comma 33).
 - 10 I produttori o detentori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e da quelli speciali assimilati e assolvono i propri obblighi con le seguenti priorità:
 - a) autosmaltimento dei rifiuti;
 - b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
 - d) utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori a trecentocinquanta chilometri e quantità eccedenti le venticinque tonnellate;
 - e) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194 del D.lgs. 152/2006.

ART. 7 ESCLUSIONI

- 1- Sono esclusi dal campo di applicazione, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:
 - a) i rifiuti radioattivi;
 - b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
 - c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
 - b) le acque di scarico ed i rifiuti allo stato liquido;
 - c) i materiali esplosivi in disuso;
 - d) le frazioni da merceologiche provenienti raccolte finalizzate effettuate direttamente da associazioni, organizzazioni ed istituzioni che operano per scopi ambientali o caritatevoli senza fini di lucro;
 - e) le attività di recupero di cui all'allegato C della Parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 effettuate nel medesimo luogo di produzione dei rifiuti, ad eccezione del recupero dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia, in quanto parte integrante del ciclo di produzione.

ART. 8 COMPETENZE DEL GESTORE DEL SERVIZIO

- 1- Al gestore del servizio competono obbligatoriamente, con diritto di privativa, le seguenti attività, alle quali lo stesso può provvedere mediante soggetti terzi:
 - o la gestione dei rifiuti urbani in tutte le fasi della filiera;
 - o la gestione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani in tutte le singole fasi;
 - o la pulizia e lo spazzamento delle aree pubbliche o ad uso pubblico;
 - o l'attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali, nonché di smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;
 - o l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dal titolo II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 - o la gestione delle materie recuperate e l'efficienza del sistema al fine di promuovere la produzione di materie prime/secondarie;
 - o la definizione di una relazione annuale scritta sulla gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
 - o la definizione delle modalità di conferimento sia per la raccolta "stradale" che per il porta a porta, delle frazioni da raccogliere, da parte degli utenti;
 - o l'attuazione e la comunicazione delle modalità e la frequenza di raccolta in funzione delle varie frazioni, come definito in contratto per il servizio di raccolta porta a porta.
- 2- La privativa non si applica, alle attività di recupero dei rifiuti assimilati agli urbani, i quali pertanto possono essere conferiti a cura del produttore sia al servizio pubblico di raccolta sia a terzi abilitati.
- 3- Il gestore del servizio può svolgere le seguenti attività:
 - o lo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, previa stipula di apposita convenzione;
 - o la consulenza agli uffici tecnici comunali in fase di analisi degli elaborati inerenti gli interventi di lottizzazione e di autorizzazione edilizia per quanto concerne gli spazi necessari alla collocazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti.

ART. 9 COMPETENZE DEL COMUNE

- 1- Al Comune competono le seguenti attività:
 - o Controllo del corretto svolgimento delle azioni di:
 - conferimento dei rifiuti da parte del privato;
 - raccolta e smaltimento dei rifiuti da parte della società incaricata.
 - o Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco emette ordinanze contingibili e urgenti, secondo i disposti dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti.
 - o Il Comune di Montelibretti è tenuto a comunicare alla Regione ed alla Provincia ed altri enti competenti, nei modi e nei termini previsti dalle vigenti normative, tutte le informazioni e i dati sulla gestione dei rifiuti urbani, con espresso riferimento alla produzione dei rifiuti ed alla percentuale di raccolta differenziata, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Regione.
 - o Approvazione dei progetti e autorizzazione della loro realizzazione in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, nel caso in cui l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguardi un'area

compresa nel solo territorio comunale ai sensi dell' art. 242 comma 10 del D.Lgs. n. 152/2006 e secondo le procedure previste dallo stesso disposto normativo e dal D.M. 25.10.1999, n. 471.

- Emissione di ordinanza del sindaco di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
 - L'adozione dei provvedimenti di diffida a provvedere nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi dell'art. 242, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006;
- 2- L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi sono stabiliti dall'Amministrazione Comunale che provvede a:
- definire le articolazioni e le relative modalità organizzative del servizio di raccolta, con l'allestimento di appositi servizi capillari di raccolta differenziata "domiciliare" e di ritiro su chiamata fissando l'appuntamento, di ritiro con mezzi mobili di raccolta, e/o con l'allestimento di appositi servizi di conferimento separato, quali stazioni di conferimento o aree per rifiuti ingombranti, RAEE e rifiuti verdi;
 - determinare la tipologia del servizio di raccolta rifiuti in relazione alla struttura urbanistica ed alle caratteristiche insediative del territorio servito;
 - determinare le più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti, nonché all'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi d'opera impiegati per la raccolta;
 - stabilire le capacità minime di volumetria globale dei contenitori di raccolta che, in funzione del loro numero e della frequenza di svuotamento, assicurano la raccolta di tutti i rifiuti previsti dal servizio pubblico in relazione all'entità, tipologia e densità apparente dei rifiuti stessi;
 - sensibilizzare il gestore all'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantire l'idoneità ed il rinnovo dei contenitori e dei mezzi operativi.

ART. 10 NORME GENERALI PER L'UTENZA

- 1- I rifiuti devono essere conferiti dagli utenti al servizio di raccolta, nel rispetto delle modalità e delle disposizioni dettate dal presente Regolamento, a cura del produttore o del detentore.

CAPITOLO 2 - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**ART. 11 RIDUZIONE**

- 1- Il comune di Montelibretti incentiva percorsi di riduzione dei rifiuti alla fonte.
- 2- L'Amministrazione Comunale individua meccanismi di incentivazione attuati sulla base di un'adesione volontaria da sottoscrivere da parte delle utenze interessate, comprendente una procedura di monitoraggio e controllo.

ART. 12 RIUTILIZZO

- 1- Il Comune di Montelibretti promuove la cultura del riutilizzo dei beni al fine di allungarne il ciclo di vita.

ART. 13 RECUPERO E SMALTIMENTO

- 1- Il Comune di Montelibretti attua un monitoraggio della filiera del rifiuto dopo l'azione di raccolta al fine di garantire un virtuoso sistema di gestione dei rifiuti ai propri cittadini.

ART. 14 TERRITORIO COPERTO DAL SERVIZIO

- 1- Il servizio, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 15.11.1993, n 507 e successive modificazioni, è garantito in tutto il territorio comunale, comprese le zone sparse.
- 2- Il gestore del servizio per l'organizzazione della propria attività e dei conseguenti servizi per i cittadini in accordo con l'Amministrazione predispone idonea cartografia, la quale deve essere annualmente aggiornata al fine di considerare eventuali incrementi del territorio urbano.
- 3- Si intendono coperti dal pubblico servizio di raccolta, gli edifici che, risultino all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta anche con il solo imbocco della relativa strada privata d'accesso.
- 4- Sono individuate due zone distinte all'interno del territorio comunale ed individuate dall'allegato F :
 - a) Zona A – Centro urbano, frazioni e case sparse
 - b) Zona B – Località “La Tenuta”; Enti

ART. 15 CRITERI ORGANIZZATIVI PER I SERVIZI DI RACCOLTA

- 1- L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi di raccolta sono stabiliti, nel rispetto della normativa vigente, dei principi generali di gestione stabiliti dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'**ART. 3 PRINCIPI E CONTENUTI DEL PRESENTE REGOLAMENTO** del presente regolamento e delle prescrizioni contenute nel Contratto di Servizio.
- 2- Al fine di una corretta gestione dei rifiuti urbani devono essere privilegiate le forme che favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso il reimpiego, il riciclaggio ed altre forme di recupero per ottenere materie prime dai rifiuti.
- 3- La raccolta “stradale” avviene mediante isole ecologiche di prossimità, ad uso esclusivo delle utenze domestiche presso la zona B – “La Tenuta” del territorio comunale di Montelibretti. Tale raccolta è condotta mediante contenitori posizionati all'interno delle isole ecologiche di prossimità per la raccolta di carta, vetro e lattine, plastica e rifiuto indifferenziato.
- 4- La raccolta “domiciliare” detta anche “porta a porta” è caratterizzata dall'utilizzo di contenitori o sacchi dedicati alle utenze conferenti e si realizzano mediante sistemi di conferimento e di raccolta periodici, all'interno di/preso spazi, pertinenze condominiali/consortili o in prossimità delle utenze su suolo pubblico, in orari e con modalità predefiniti. Nel caso in cui l'Amministrazione comunale abbia scelto di adottare questa modalità di raccolta gli utenti hanno l'obbligo di ricoverare i contenitori all'interno delle proprie pertinenze abitative.
- 5- L'Amministrazione comunale ha stabilito le seguenti modalità di raccolta adottate, “stradale” e/o “domiciliare”:
 - a) nell'ambito della zona A del territorio comunale, la raccolta differenziata dei rifiuti derivanti da utenze domestiche e non domestiche, per le frazioni “carta-cartone”, “vetro/lattine”, “plastica”, “organico” e la raccolta del rifiuto residuo “indifferenziato” sia effettuata con il sistema porta a porta tramite la collocazione dei contenitori all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali o consortili delle utenze dislocate sul territorio di cui si tratta. I contenitori forniti all'utenza saranno, di norma, a seconda della tipologia di rifiuto raccolto, i seguenti:

TIPO DI RIFIUTO	UTENZA SINGOLA	UTENZA CONDOMINIALE	UTENZA NON DOMESTICA
Rifiuto organico (colore identificativo marrone)	Biopattumiera da sotto lavello 10 l, appositi sacchi biodegradabili (in mater-B) e mastello da 35/ 120 l <i>in alternativa</i> Compostiera in plastica di volume compreso tra 200 e 1000 l o metodi alternativi autorizzati dall' amministrazione comunale (qualora l'utenza abbia requisiti idonei al compostaggio domestico)	Bidoni carrellati 120/ 240/ 360/ 660 l e dotazione familiare di biopattumiera 10 l, appositi sacchi biodegradabili (in mater-B) per pre-raccolta <i>in alternativa</i> Compostiera in plastica di volume compreso tra 200 e 1000 l o metodi alternativi autorizzati dall' amministrazione comunale (qualora l'utenza abbia requisiti idonei al compostaggio domestico))	Bidoni carrellati 120/ 240/ 360/ 660 l <i>in alternativa</i> Compostiera in plastica di volume compreso tra 200 e 1000 l o metodi alternativi autorizzati dall' amministrazione comunale (qualora l'utenza abbia requisiti idonei al compostaggio domestico)
Carta e cartone poliaccoppiati a base cellulosa (colore identificativo bianco)	Mastello da 30 l	Bidoni carrellati 120/ 240/ 360/660 l	Bidoni carrellati 120/ 240/ 360/660 l – Roll box per cartone
Imballaggi in plastica (colore identificativo giallo)	Sacco in PE semi-trasparente giallo 110 l	Bidoni carrellati 240/ 360/ 660/1100 l	Bidoni carrellati 120/ 240/ 360/ 660/1100 l – Sacco in PE semi-trasparente giallo 110 l
Vetro e Lattine, banda Stagnata (colore identificativo verde)	Mastello da 30 l	Bidoni carrellati 120/ 240/ 360/660 l	Bidoni carrellati 120/240/360/660 l
Rifiuto secco residuo (Indifferenziato) (colore identificativo grigio)	Mastello da 30 l	Bidoni carrellati 120/ 240/ 360/660/1100 l	Bidoni carrellati 120/ 240/ 360/ 660/1100 l

Le volumetrie dei contenitori indicate in tabella potranno essere soggette a variazioni, laddove si rendesse necessario per motivi organizzativi.

Tutte le utenze domestiche e non domestiche devono tenere i contenitori specifici per la raccolta del rifiuto in loro dotazione e contrassegnati con un identificativo, **all'interno della proprietà privata/attività**, curandone altresì il mantenimento e la pulizia, provvedendo a collocarli all'esterno (con esclusione dei grandi condomini e consorzi), nelle immediate adiacenze dell'accesso alla propria proprietà privata/attività, solo nei giorni e negli orari stabiliti per il servizio di raccolta differenziata porta a porta.

TIPO DI RIFIUTO	UTENZE	GIORNI DI RACCOLTA	ORARIO DI DEPOSITO
Rifiuto secco residuo (Indifferenziato)	Domestiche Non domestiche	MARTEDÌ GIOVEDÌ	dalle ore 21,00 alle ore 6,00 per il periodo invernale – dalle ore 22,00 alle ore 5,00 per il periodo estivo
Rifiuto organico (Qualora non venga effettuato il compostaggio domestico)	Domestiche Non domestiche	LUNEDÌ MERCOLEDÌ VENERDÌ	dalle ore 21,00 alle ore 6,00 per il periodo invernale – dalle ore 22,00 alle ore 5,00 per il periodo estivo

Rifiuto organico (Qualora non venga effettuato il compostaggio domestico)	Grandi produttori	1 volta al giorno dal lunedì alla domenica inclusa	dalle ore 21,00 alle ore 6,00 per il periodo invernale – dalle ore 22,00 alle ore 5,00 per il periodo estivo
Rifiuto organico (Qualora non venga effettuato il compostaggio domestico)	Produttori agricoli non a titolo principale	• Periodo estivo (01 aprile – 30 settembre): conferimento presso il Centro di Raccolta Comunale	negli orari di apertura del Centro di Raccolta Comunale per il periodo estivo
Carta e cartone poliaccoppiati a base cellulosica	Domestiche	LUNEDÌ (raccolta ogni due settimane)	dalle ore 21,00 alle ore 6,00 per il periodo invernale – dalle ore 22,00 alle ore 5,00 per il periodo estivo
Carta	Non domestiche	GIOVEDÌ	dalle ore 21,00 alle ore 6,00 per il periodo invernale – dalle ore 22,00 alle ore 5,00 per il periodo estivo
Cartone Poliaccoppiati a base cellulosica	Non domestiche	GIOVEDÌ SABATO	dalle ore 21,00 alle ore 6,00 per il periodo invernale – dalle ore 22,00 alle ore 5,00 per il periodo estivo
Imballaggi in plastica	Domestiche	MERCOLEDÌ	dalle ore 21,00 alle ore 6,00 per il periodo invernale – dalle ore 22,00 alle ore 5,00 per il periodo estivo
Imballaggi in plastica	Non domestiche	VENERDÌ	dalle ore 21,00 alle ore 6,00 per il periodo invernale – dalle ore 22,00 alle ore 5,00 per il periodo estivo
Vetro, Lattine e banda Stagnata	Domestiche	SABATO (raccolta ogni due settimane)	dalle ore 21,00 alle ore 6,00 per il periodo invernale – dalle ore 22,00 alle ore 5,00 per il periodo estivo
Vetro , Lattine e banda stagnata	Non domestiche	SABATO	dalle ore 21,00 alle ore 6,00 per il periodo invernale – dalle ore 22,00 alle ore 5,00 per il periodo estivo
Vetro , Lattine e banda stagnata	Grandi produttori	MARTEDÌ GIOVEDÌ SABATO	dalle ore 21,00 alle ore 6,00 per il periodo invernale – dalle ore 22,00 alle ore 5,00 per il periodo estivo

- b) nell'ambito della zona B del territorio comunale, la raccolta differenziata dei rifiuti derivanti da utenze domestiche, per le frazioni "carta-cartone", "vetro/lattine", "plastica" e la raccolta del rifiuto residuo

“indifferenziato” sia effettuata con il sistema stradale, tramite la collocazione dei contenitori all’interno delle previste isole ecologiche di prossimità individuate nell’area.

- c) Le operazioni di raccolta inizieranno dalle ore **06:00 fino al termine delle operazioni** salvo diversi accordi tra l’Amministrazione Comunale e la ditta appaltatrice.
 - d) La frequenza dei giorni di raccolta indicati in tabella potranno essere soggetti a variazioni, laddove si rendesse necessario per motivi organizzativi.
- 6 Il Comune e l’Ente gestore del servizio di raccolta dei rifiuti si impegnano a dare comunicazione ai cittadini della modalità del servizio adottata, anche tramite il sito internet di entrambi i soggetti.
 - 7 L’articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio comunale, le modalità di conferimento, il numero e la volumetria dei contenitori e le frequenze di raccolta sono stabilite in relazione alle esigenze ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, correlate all’ottenimento degli obiettivi posti dal Programma comunale per la gestione dei rifiuti adottato, mediante l’ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta in un’ottica di economicità ed efficienza.

ART. 16 CONFERIMENTI

- 1 I rifiuti urbani sono conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli e trasportarli in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante, nonché a mantenere separate le diverse frazioni merceologiche dei rifiuti necessarie all’effettuazione delle raccolte differenziate attivate nella zona.
- 2 Al fine di consentire ed agevolare l’attuazione dei conferimenti differenziati di cui al comma 1, è fatto divieto, negli edifici di nuova costruzione, di realizzare canne di convogliamento per il conferimento dei rifiuti urbani. Le canne di convogliamento dei rifiuti urbani esistenti alla data di approvazione del presente regolamento, o previste da concessioni edilizie rilasciate precedentemente alla stessa data, devono essere chiuse entro il termine massimo di un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento.
- 3 Non sono ammesse fosse per la conservazione temporanea di rifiuti ad eccezione delle concimaie in zona agricola o delle compostiere per uso familiare per la frazione organica. Nelle concimaie, o nelle compostiere per uso familiare, è ammesso lo smaltimento della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti.
- 4 In considerazione dell’elevata valenza sociale ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è messa in atto la raccolta differenziata devono essere conferite esclusivamente nei contenitori a tal fine predisposti o comunque nei luoghi e con le modalità indicate dall’Amministrazione e dal gestore del servizio. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti. Nel caso della raccolta “domiciliare” i contenitori devono essere ricoverati all’interno delle pertinenze abitative.
- 5 A garanzia dell’igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti urbani devono essere depositati all’interno dei contenitori all’uopo collocati solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l’uso, salvo soluzioni diverse adottate per la raccolta differenziata e ad eccezione dei rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti urbani devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dal gestore del servizio.
- 6 Qualora i contenitori siano colmi non è consentito l’uso dei contenitori circostanti e non è comunque consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all’esterno dei contenitori stessi salvo diversa disposizione dell’Amministrazione Comunale e/o del gestore del servizio.
- 7 Nel caso di raccolta a mezzo di sacchi condominiali, i sacchi stessi, chiusi e legati, devono essere collocati su strada pubblica nei giorni ed orari previsti dal seguente regolamento, in posizione facilmente accessibile ai mezzi o attrezzature del Gestore del Servizio, il più vicino possibile all’ingresso dello stabile, o in altri luoghi indicati dal gestore del servizio stesso.
- 8 I rifiuti ingombranti, non devono essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro conferimento ci si dovrà attenere a quanto previsto all’**ART. 33 RIFIUTI INGOMBRANTI** del presente regolamento.
- 9 È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani i rifiuti speciali non assimilati nonché i rifiuti pericolosi e i rifiuti elettronici, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge. È altresì vietato il conferimento di sostanze allo stato liquido, materiali in fase di combustione o che possano recare danno alle attrezzature ed ai mezzi di raccolta e trasporto.
- 10 È vietato depositare all’interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili. Per il loro conferimento ci si deve attenere a quanto previsto all’**ART. 34 RIFIUTI INERTI**
- 11 È vietato l’utilizzo di trituratori dei rifiuti installati presso le abitazioni e le altre utenze atti al conferimento dei rifiuti triturati in fognatura.

CAPITOLO 3 - RACCOLTA DIFFERENZIATA**ART. 17 FINALITÀ E MODALITÀ OPERATIVE**

- 1- Le utenze domestiche e non domestiche sono pertanto tenute a rispettare quanto prescritto nel presente Regolamento e nei provvedimenti attuativi adottati dall'Amministrazione ovvero dal soggetto gestore per tutte le frazioni di rifiuto.
- 2- Il Sindaco ha facoltà di emanare ordinanze per vincolare gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati con i quali è organizzato il servizio di raccolta.
- 3- Le raccolte differenziate sono finalizzate ai seguenti scopi:
 - rispetto degli obblighi imposti dalla vigente normativa statale e regionale e dalla pianificazione provinciale;
 - tutela dell'ambiente, in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
 - affidabilità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti;
 - conseguimento del recupero di materiali riciclabili e/o energia
 - responsabilizzazione dei cittadini utenti rispetto ai rifiuti da essi prodotti.
- 4- L'articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio comunale e le modalità di conferimento sono stabilite con provvedimenti attuativi dell'Amministrazione ovvero del soggetto gestore in relazione alle caratteristiche e alle esigenze del territorio servito e alla economicità ed efficienza del servizio in coerenza con gli obiettivi programmatici fissati dall'Amministrazione stessa.
- 5- L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di imporre ai proprietari o agli amministratori degli immobili il posizionamento dei contenitori all'interno di aree private, al fine di poter adottare sistemi integrati domiciliari di raccolta. L'amministratore del condominio/consorzio è tenuto a far osservare le disposizioni dell'Amministrazione Comunale ai singoli condomini/consorziati.
- 6- Le modalità e le frequenze di conferimento e raccolta, nonché gli obiettivi quantitativi e qualitativi, sono definiti per ogni flusso merceologico di rifiuto nel Contratto di Servizio sottoscritto tra l'Amministrazione e il soggetto gestore.
- 7- E' obbligo per il costruttore di nuovi edifici individuare le aree per il posizionamento dei cassonetti, tale obbligo è applicato anche alle ristrutturazioni che implicano un ridimensionamento del fabbricato.

ART. 18 AMBITO DISCIPLINATO

- 1- Le modalità di esecuzione del servizio vengono definite in relazione alle diverse classi merceologiche, alla conformazione urbana ed alle categorie di utenti, con il fine di incrementare le rese del servizio di raccolta e contenere i costi di gestione.
- 2- Al fine di agevolare la separazione da parte degli utenti ed evitare errori di conferimento devono essere chiaramente distinguibili: i contenitori utilizzati per la raccolta differenziata da quelli per i rifiuti indifferenziati, le frazioni a cui sono dedicati e le frazioni indesiderabili devono essere chiaramente riportate sui contenitori e rilevabili dalla forma o dal colore degli stessi. Tutti i contenitori devono essere posizionati in modo tale da favorire al massimo il conferimento da parte di tutti gli utenti interessati limitando il più possibile le distanze da percorrere.
- 3- Al fine del raggiungimento degli obiettivi posti dal Programma comunale si prevedono sistemi di raccolta che favoriscano la raccolta differenziata con l'incremento dei sistemi porta a porta, con particolare riferimento alle frazioni cartacee, alle frazioni plastiche, alle frazioni vetro e lattine, alle frazioni organiche.
- 4- Per tutte le frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata, è vietato il conferimento e lo smaltimento con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata.
- 5- Il gestore del servizio, in accordo con l'Amministrazione Comunale, può promuovere forme sperimentali di raccolta differenziata per specifici materiali o categorie di utenti o aree del territorio cittadino. A tale riguardo l'Amministrazione Comunale redige e mette in atto appositi programmi di intervento, individuando specifiche modalità organizzative di gestione dei rifiuti. Per la promozione, la realizzazione e il monitoraggio dei programmi di intervento succitati l'Amministrazione Comunale adotta appositi atti amministrativi.
- 6- Il Comune individua inoltre i seguenti materiali per i quali sono obbligatoriamente effettuati i servizi di raccolta differenziata porta a porta e i conferimenti separati: organico, indifferenziato, carta e cartone, vetro e lattine, imballaggi in plastica.

a) UTENZE DOMESTICHE

Le utenze domestiche effettuano servizi di raccolta specifici per le seguenti tipologie di rifiuto:

ORGANICO (vedi ART. 28 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA del presente regolamento)
CARTA, CARTONE E CARTONI PER BEVANDE (vedi ART. 24 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE FRAZIONI CARTACEE del presente regolamento)
VETRO E LATTINE (vedi ART. 25 RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO E DELLE LATTINE del presente regolamento)
IMBALLAGGI IN PLASTICA (vedi ART. 26 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA PLASTICA del presente regolamento)
RIFIUTO RESIDUO INDIFFERENZIATO (vedi ART.40 CONFERIMENTO INDIFFERENZIATO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI del presente regolamento)
PILE (contenitori collocati sul territorio comunale, vedi ART. 29 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE PILE del presente regolamento)
FARMACI (contenitori collocati sul territorio comunale, vedi ART. 30 RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI MEDICINALI SCADUTI del presente regolamento)
INGOMBRANTI (servizio a pagamento, su richiesta, vedi ART. 33 RIFIUTI INGOMBRANTI del presente regolamento)
RAEE (servizio a pagamento, su richiesta, vedi ART. 36 RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE – RAEE del presente regolamento)
OLI VEGETALI ESAUSTI (contenitori collocati presso il centro di raccolta comunale, vedi ART. 32 ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE E CONFERIMENTI SEPARATI del presente regolamento)
SFALCI, POTATURE E RAMAGLIE (servizio a pagamento, su richiesta, vedi ART. 27 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE del presente regolamento)

Servizio presso la stazione di conferimento “Centro di Raccolta Comunale”:

Plastica teli agricoli - Legno – Tessili - Metalli – RAEE: freddo e clima, Altri grandi bianchi, TV e monitor, Apparecchi di illuminazione e PED, Sorgenti luminose - Ingombranti non riciclabili – Oli e grassi vegetali e animali esausti - Batterie al piombo – Verde – Inerti – Cartucce per stampanti, nastri, inkjet, toner esauriti – Siringhe – Altri materiali per i quali è attivo un servizio di raccolta differenziata sul territorio.

b) UTENZE NON DOMESTICHE:

b.1) Attività commerciali e pubblici esercizi

Le attività commerciali e i pubblici esercizi selezionati, presenti sul territorio, sono serviti tramite l’attivazione di servizi specifici di raccolta per le seguenti categorie di rifiuto:

ORGANICO (vedi ART. 28 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA del presente regolamento)
CARTA, CARTONE E CARTONI PER BEVANDE (vedi ART. 24 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE FRAZIONI CARTACEE del presente regolamento)
VETRO E LATTINE (vedi ART. 25 RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO E DELLE LATTINE del presente regolamento)
IMBALLAGGI IN PLASTICA (vedi ART. 26 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA PLASTICA del presente regolamento)
RIFIUTO RESIDUO INDIFFERENZIATO (vedi ART.40 CONFERIMENTO INDIFFERENZIATO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI del presente regolamento)

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di autorizzare tali utenze al conferimento presso la stazione di conferimento “Centro di Raccolta Comunale” delle seguenti categorie di rifiuto: Legno – Metalli – Frigoriferi – Ingombranti - Altri materiali per i quali è attivo un servizio di raccolta differenziata sul territorio (carta e cartone – vetro e lattine).

b.2) Uffici:

Gli uffici presenti sul territorio sono serviti tramite l’attivazione di servizi specifici di raccolta per le seguenti categorie di rifiuto:

ORGANICO (vedi ART. 28 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA del presente regolamento)
CARTA, CARTONE E CARTONI PER BEVANDE (vedi ART. 24 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE FRAZIONI CARTACEE del presente regolamento)
VETRO E LATTINE (vedi ART. 25 RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO E DELLE LATTINE del presente regolamento)
IMBALLAGGI IN PLASTICA (vedi ART. 26 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA PLASTICA del presente regolamento)
RIFIUTO RESIDUO INDIFFERENZIATO (vedi ART.40 CONFERIMENTO INDIFFERENZIATO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI del presente regolamento)

Servizio presso la stazione di conferimento “Centro di Raccolta Comunale”: (previa autorizzazione comunale)
Legno – Metalli – Frigoriferi – Ingombranti - Altri materiali per i quali è attivo un servizio di raccolta differenziata sul territorio.

b.3) Scuole:

Le scuole comprese le mense presenti sul territorio sono servite tramite l’attivazione di servizi specifici di raccolta per le seguenti categorie di rifiuto:

ORGANICO (vedi ART. 28 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA del presente regolamento)
CARTA, CARTONE E CARTONI PER BEVANDE (vedi ART. 24 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE FRAZIONI CARTACEE del presente regolamento)
VETRO E LATTINE (vedi ART. 25 RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO E DELLE LATTINE del presente regolamento)
IMBALLAGGI IN PLASTICA (vedi ART. 26 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA PLASTICA del presente regolamento)
RIFIUTO RESIDUO INDIFFERENZIATO (vedi ART.40 CONFERIMENTO INDIFFERENZIATO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI del presente regolamento)

Servizio presso la stazione di conferimento “Centro di Raccolta Comunale”: (previa autorizzazione comunale)
Legno – Metalli – Frigoriferi – Ingombranti - Cartucce per stampanti, nastri, inkjet, toner esauriti - Altri materiali per i quali è attivo un servizio di raccolta differenziata sul territorio.

b.4) Cimitero comunale:

Il Cimitero è servito tramite l’attivazione di servizi specifici di raccolta per le seguenti categorie di rifiuto:

ORGANICO (vedi ART. 28 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA del presente regolamento)
CARTA, CARTONE E CARTONI PER BEVANDE (vedi ART. 24 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE FRAZIONI CARTACEE del presente regolamento)
VETRO E LATTINE (vedi ART. 25 RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO E DELLE LATTINE del presente regolamento)
IMBALLAGGI IN PLASTICA (vedi ART. 26 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA PLASTICA del presente regolamento)
RIFIUTO RESIDUO INDIFFERENZIATO (vedi ART.40 CONFERIMENTO INDIFFERENZIATO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI del presente regolamento)

b.5) Impianti sportivi:

Gli impianti sportivi sono serviti tramite l’attivazione di servizi specifici di raccolta per le seguenti categorie di rifiuto:

ORGANICO (vedi ART. 28 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA del presente regolamento)
CARTA, CARTONE E CARTONI PER BEVANDE (vedi ART. 24 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE FRAZIONI CARTACEE del presente regolamento)
VETRO E LATTINE (vedi ART. 25 RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO E DELLE LATTINE del presente regolamento)
IMBALLAGGI IN PLASTICA (vedi ART. 26 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA PLASTICA del presente regolamento)
RIFIUTO RESIDUO INDIFFERENZIATO (vedi ART.40 CONFERIMENTO INDIFFERENZIATO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI del presente regolamento)

b.6) Attività artigianali e industriali :

Le attività artigianali e produttive presenti sul territorio tramite accordo con l'Amministrazione, possono essere servite tramite l'attivazione di servizi specifici di raccolta per le seguenti categorie di rifiuto:

ORGANICO (vedi ART. 28 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA del presente regolamento)
CARTA, CARTONE E CARTONI PER BEVANDE (vedi ART. 24 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE FRAZIONI CARTACEE del presente regolamento)
VETRO E LATTINE (vedi ART. 25 RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO E DELLE LATTINE del presente regolamento)
IMBALLAGGI IN PLASTICA (vedi ART. 26 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA PLASTICA del presente regolamento)
RIFIUTO RESIDUO INDIFFERENZIATO (vedi ART.40 CONFERIMENTO INDIFFERENZIATO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI del presente regolamento)

Servizio presso la stazione di conferimento "Centro di Raccolta Comunale": (previa autorizzazione comunale)

Legno – Metalli – Frigoriferi – Ingombranti - Altri materiali per i quali è attivo un servizio di raccolta differenziata sul territorio.

c) **GRANDI PRODUTTORI**

Le utenze identificate come grandi produttori, sono quelle utenze non domestiche per le quali è riconosciuto un flusso di specifiche frazioni di rifiuto urbano o assimilabile tale da richiedere l'attivazione di una raccolta specifica, esclusivamente per i flussi individuati.

c.1) **ORGANICO** (vedi ART. 28 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA del presente regolamento).

Sono individuate le seguenti categorie di utenze non domestiche:

COD.	ATTIVITA'
7	Alberghi con ristorante
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio
29	Banchi al mercato di generi alimentari

c.2) **VETRO E LATTINE** (vedi ART. 25 RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO E DELLE LATTINE del presente regolamento)

Sono individuate le seguenti categorie di utenze non domestiche:

COD.	ATTIVITA'
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria

d) **AZIENDE AGRICOLE e PRODUTTORI AGRICOLI NON A TITOLO PRINCIPALE**

Le utenze domestiche che svolgono attività di produzione agricola non a titolo principale devono, con planimetria allegata indicare l'ubicazione del sito produttivo ed il tipo di produzione svolta. Le suddette utenze devono inoltrare richiesta formale all'amministrazione di iscrizione alla categoria, in maniera da accedere ai servizi svolti dall'ente gestore, con le modalità previste dal presente regolamento.

Le utenze incluse nella categoria "Aziende Agricole e produttori agricoli non a titolo principale" presenti sul territorio, tramite accordo con l'Amministrazione, possono essere servite con l'attivazione di servizi specifici di raccolta per la frazione organica di rifiuto.

7 L'Amministrazione Comunale, infine, ha facoltà di svolgere, in forma convenzionata, servizi integrativi per le raccolte differenziate di rifiuti speciali per specifiche utenze di produttori e secondo modalità che saranno definite, in base a specifiche esigenze, con appositi atti amministrativi.

ART. 19 I CONTENITORI

- 1 Tutte le attrezzature per lo svolgimento dei nuovi servizi di raccolta sono di proprietà dall'Appaltatore che le fornisce in comodato d'uso gratuito alle utenze interessate dal servizio; l'acquisto e la consegna delle compostiere destinate alle utenze con i requisiti idonei ad effettuare il compostaggio domestico sono a carico dell'Appaltatore. I contenitori per i rifiuti urbani devono, sul piano tipologico, avere l'avallo dell'Amministrazione Comunale.
- 2 I contenitori collocati sul suolo pubblico o in luoghi stabiliti in base a criteri definiti dal gestore del servizio e accettati dall'Amministrazione Comunale devono essere vuotati e lavati con le frequenze stabilite dal Contratto di Servizio e, comunque, mantenuti puliti, sì da non creare inconvenienti igienici.
- 3 Per il servizio di raccolta "domiciliare" il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo, previa informazione agli stessi da parte del gestore del servizio, di consentire il posizionamento dei contenitori all'interno degli stabili negli spazi ritenuti idonei da parte del gestore del servizio che ne rimane proprietario. Il numero dei contenitori destinati a ciascuna utenza deve essere tale da consentire la ricezione di tutti i rifiuti urbani prodotti, senza provocare inconvenienti di carattere igienico. I soggetti tenuti rispondono al gestore del servizio dell'alienazione, danneggiamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti che sono attribuiti in comodato d'uso al condominio o alla singola proprietà.
- 4 Al fine di consentire la raccolta dei rifiuti conferiti nei contenitori interni agli stabili, il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo di esporre gli stessi nei giorni e nelle ore stabiliti dal gestore del servizio sul tratto viario prospiciente l'immobile di competenza e di riporli all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali, dopo l'avvenuto servizio di raccolta.
L'Amministrazione Comunale, ove lo ritenga opportuno, può incaricare il gestore del servizio e/o soggetti terzi dell'esposizione e/o del riposizionamento dei contenitori all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali/consortili. In presenza di stabili posizionati su strade private non aperte al pubblico passaggio è possibile, purché autorizzato dai proprietari, l'eventuale accesso del gestore del servizio alle strade private stesse per lo svuotamento delle attrezzature, con modalità di esposizione da valutarsi da parte del gestore del servizio in funzione degli esistenti vincoli logistici.
- 5 La precisa collocazione dei contenitori su suolo pubblico o su suolo privato ad uso pubblico viene definita dal gestore del servizio in accordo con l'Amministrazione Comunale. Inoltre tale area di collocazione dei contenitori deve essere appositamente delimitata, ove previsto dal Codice della Strada.
- 6 Nella definizione della precisa collocazione devono essere tenute in conto le prescrizioni del Codice della Strada, nonché le esigenze di igiene, di sicurezza, di ordine pubblico e di rispetto dell'assetto architettonico.
- 7 I contenitori su strada devono essere conformi a quanto regolamentato dal Codice della Strada, riportando le istruzioni da seguire per il conferimento delle frazioni merceologiche a cui sono dedicati e indicando i materiali da introdurre e da non introdurre.
- 8 È vietato spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti urbani, nonché affiggere manifesti o apporvi scritte se non autorizzate dall'Amministrazione Comunale. Per richiedere modifiche, anche temporanee, al numero ed alla posizione dei contenitori, gli utenti interessati possono inoltrare motivata richiesta all'Amministrazione Comunale, che in collaborazione con il gestore del servizio, ne verificherà la possibilità o meno di modificare lo stato dei fatti, motivando l'accoglimento o meno delle richieste, secondo le modalità previste dal Contratto di Servizio e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
- 9 È vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta.
- 10 In caso di interventi di sistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, i progettisti delle opere devono prevedere spazi per i contenitori dei rifiuti urbani, sentita l'Amministrazione Comunale e il gestore del servizio.
- 11 Tutti i soggetti che eseguono lavori di manutenzione stradale, allaccio di impianti o che comunque nell'esercizio della propria attività interferiscono con le aree in cui sono posizionati i contenitori per i rifiuti urbani, sono tenuti ad informare il gestore del servizio con un congruo anticipo nel caso in cui i lavori comportino lo spostamento di contenitori o ne limitino l'accessibilità; sono tenuti inoltre all'eventuale ripristino delle piazzole e/o della segnaletica a loro carico.
- 12 Per le nuove costruzioni, in sede di progettazione e di realizzazione delle opere, devono essere previsti appositi spazi destinati al posizionamento dei contenitori all'interno delle pertinenze delle suddette costruzioni. La prima fornitura delle buste è gratuita da parte del gestore del servizio. Il cittadino acquisterà le successive forniture delle buste, la cui tipologia e prezzo è indicata nella tabella di seguito riportata, mediante distributori automatici stradali. L'amministrazione comunale si riserva di modificare o integrare il servizio di distribuzione delle buste per agevolare l'acquisto delle stesse da parte del cittadino.

TIPO	COLORE/ destinazione d'uso	PREZZO €
Sacchi biodegradabili mater bi, cap. 10 lt. Cm 42 x 42 rotoli da 20 pezzi	Bianco trasparente / organico	€ 2,00 astuccio (20 pezzi)
Sacchi in polietilene multistrato coestruso semitrasparenti capacità 110 l, rotoli 15 pezzi	Giallo / plastica	€ 1,50 astuccio (15 pezzi)

ART. 20 OPERAZIONI DI RACCOLTA

- 1- Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è attivo di regola tutti i giorni lavorativi e la raccolta viene effettuata secondo la frequenza ed il calendario stabiliti dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con il gestore del servizio, nel rispetto dei criteri di cui all'**ART. 18 AMBITO DISCIPLINATO** e in particolare secondo le prescrizioni stabilite dal Contratto di Servizio.
- 2- Il gestore del servizio provvede alle particolari forme di organizzazione necessarie a sopperire alle condizioni generate da festività infrasettimanali o doppie, nonché da ogni altro evento straordinario che comporti delle turbative al normale svolgimento del servizio di raccolta (scioperi, guasti dei mezzi, ecc.).
- 3- La raccolta può essere effettuata in orario diurno e notturno.
- 4- È fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori da parte degli operatori e dei mezzi addetti alla raccolta, sia su suolo pubblico, sia in aree private.
- 5- Viste le caratteristiche del territorio Comunale sarà prevista anche la raccolta di prossimità e sarà organizzata nel seguente modo:

- a) Per le caratteristiche generali dei contenitori e dei sacchi per la raccolta di prossimità vale quanto riportato nell'**ART. 19 I CONTENITORI** del presente Regolamento.
 - o Ai fini della raccolta di prossimità i contenitori sono collocati all'interno delle isole ecologiche di prossimità. I contenitori devono essere posizionati su superfici piane, pavimentate e appositamente delimitate tramite segnaletica e cartellonistica, al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell'area interessata.
- b) Per i criteri generali per la determinazione della frequenza di svuotamento e di lavaggio dei contenitori per la raccolta di prossimità dei rifiuti organici umidi (scarti di cucina) e dei rifiuti indifferenziati residuali, vale quanto riportato nell'**ART. 15 CRITERI ORGANIZZATIVI PER I SERVIZI DI RACCOLTA** del presente Regolamento.
- c) Per l'assegnazione delle attrezzature alle utenze per la raccolta di prossimità e gestione delle variazioni, vale quanto riportato nell'**ART. 19 I CONTENITORI** del presente Regolamento.
- d) Per lo smarrimento e sottrazione delle attrezzature per la raccolta di prossimità, vale quanto riportato nell'**ART. 19 I CONTENITORI** del presente Regolamento.
- e) Per il trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, vale quanto riportato nell'**ART. 21 TRASPORTO** del presente Regolamento.
- f) La raccolta di prossimità è organizzata per motivi di ottimizzazione dei costi dei servizi in presenza della dispersione abitativa di alcune utenze del territorio del Comune di Montelibretti.
- g) La raccolta di prossimità è organizzata mediante l'assegnazione ad un gruppo di utenze di attrezzature, di volume variabile e dotati di apposito sistema di chiusura che non pregiudichi l'efficienza e l'efficacia del servizio (es. serratura gravimetrica), per la raccolta delle seguenti frazioni merceologiche: secco residuo, umido, carta e cartone, imballaggi in vetro e metalli ed imballaggi in plastica destinati al conferimento separato dei rifiuti. Tali attrezzature saranno posizionate all'interno delle isole ecologiche di prossimità previste sul territorio comunale.

ART. 21 TRASPORTO

- 1- Il trasporto dei rifiuti urbani deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche ed il cui stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitario e delle norme in materia ambientale.
- 2- I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della Strada ed a quelle specifiche vigenti nel territorio comunale, fatte salve le autorizzazioni concesse dall'Amministrazione Comunale relative:
 - alle isole pedonali;
 - alla fermata in zone soggette a divieto o in seconda posizione.

- 3- Sono da considerarsi parte integrante delle attività di raccolta e trasporto:
 - le operazioni di trasbordo dei rifiuti da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti nei mezzi di trasporto, deve avvenire presso il centro di raccolta Comunale ;
 - il conferimento e l'accumulo temporaneo dei rifiuti urbani differenziati in frazioni merceologiche omogenee, l'eventuale cernita ed il raggruppamento per il trasporto.
- 2- Il trasbordo dei rifiuti urbani da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti urbani nei mezzi di trasporto deve avvenire in aree apposite e la sosta non deve superare un termine temporale congruo, che in linea di massima non deve superare le 72 ore, fatte salve eventuali esigenze di tempi più prolungati per ottimizzare il trasporto di frazioni di rifiuti non putrescibili oggetto di raccolte differenziate.

ART. 22 STAZIONAMENTO E DEPOSITO DEI MEZZI

- 1- Lo stazionamento dei rifiuti effettuato nei mezzi di trasporto senza che in essi avvengano manipolazioni è da considerarsi parte integrante della fase di raccolta e trasporto a condizione che tale attività sia svolta in aree apposite, e che la sosta non superi un termine temporale congruo.
- 2- L'intero ciclo deve essere completato nel termine di 72 ore.

ART. 23 STAZIONI DI CONFERIMENTO: CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

- 1- Le stazioni di conferimento, così come definite nella D.G.R. 26-25507 del 21/9/98 e dal DECRETO 8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche), sono da considerarsi parte integrante della fase di raccolta.
- 2- Ogni stazione di conferimento deve essere dotata di personale in grado di far depositare negli spazi opportuni i materiali, divisi per flussi omogenei; i materiali conferibili sono:
 - o quelli riutilizzabili;
 - o quelli pericolosi o che possono provocare problemi di impatto ambientale;
 - o quelli per i quali il conferimento nei tradizionali sistemi di raccolta è sconsigliabile o difficoltoso e comunque per i quali il Comune indichi l'obbligo di destinazione.
- 3- La stazione deve essere recintata e presidiata da personale in servizio (almeno 1 unità per stazione).
- 4- Il personale in servizio presso le stazioni di conferimento ha l'obbligo di collaborare con i cittadini e gli utenti che conferiscono i materiali, nel conferimento dei vari flussi di materiali e di controllare ed indirizzare i conferimenti succitati prestando particolare attenzione alla cortesia nei confronti dei suddetti utenti richiedendone di volta in volta il documento d'identità ai fini di verificarne la residenza e comunque l'iscrizione sull'elenco utenti TARSU.
- 5- Nella stazione di conferimento è anche possibile ricevere flussi omogenei e predefiniti di rifiuti speciali da avviare al recupero, sulla base di specifiche convenzioni.
- 6- Il prelievo dei materiali stoccati nelle aree è effettuato esclusivamente a cura del soggetto gestore della stazione di conferimento o di soggetti terzi espressamente incaricati dall'Amministrazione.
- 7- E' cura del Comune, in collaborazione con il soggetto gestore della stazione di conferimento, effettuare servizi di vigilanza verso conferimenti impropri o all'esterno della recinzione.
- 8- Il soggetto gestore della stazione di conferimento ha l'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti che devono essere vidimati dagli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o dagli Uffici di Registro, deve trasmettere all'Amministrazione Comunale, con cadenza mensile, i dati riepilogativi dei rifiuti conferiti e dei rifiuti recuperati. Annualmente il soggetto titolare della gestione delle stazioni di conferimento, entro il successivo mese di marzo, deve redigere un sintetico rapporto sul funzionamento di tale servizio, al fine di poter programmare eventuali interventi migliorativi.
- 9- Per tutto ciò che riguarda la regolamentazione nello specifico del centro di raccolta Comunale si veda l' allegato D.

ART. 24 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE FRAZIONI CARTACEE

- 1- La raccolta differenziata delle frazioni cartacee avviene con raccolte domiciliari (zona A) e raccolte stradali (zona B), oltre che presso "Centro di Raccolta Comunale".
- 2- La raccolta differenziata stradale della carta e cartone, avviene, nella zona B , con appositi contenitori collocati nelle isole ecologiche di prossimità site nella suddetta zona B del territorio comunale, a servizio delle utenze domestiche. Lo svuotamento deve avere una frequenza minima commisurata alla dinamica di riempimento, secondo le modalità previste dal Contratto di Servizio. Il gestore del servizio è tenuto ad effettuare tempestivamente lo svuotamento dei singoli contenitori che dovessero nel frattempo riempirsi. Devono essere previsti almeno n. 2 lavaggi annui e relativa disinfezione dei contenitori.
- 3- Per quanto riguarda la raccolta "domiciliare", condotta nella zona A del territorio del comune di Montelibretti:
 - per gli imballaggi cartacei provenienti da utenze specifiche i produttori conferiscono a bordo strada e in casi particolari su autorizzazione dell'Amministrazione in spazi privati accessibili agli operatori negli orari e nei

giorni di raccolta prestabiliti. Gli imballaggi devono essere conferiti negli appositi contenitori distribuiti all'utenza oppure se la quantità è superiore, devono essere piegati e legati o messi dentro buste di carta vicino al contenitore. Le attività commerciali ove possibile, avranno in dotazione dei roller oppure si troverà una soluzione alternativa per la raccolta degli imballaggi in carta e cartone. La raccolta dei cartoni e degli imballaggi cartacei per le utenze non domestiche è pari a due volte alla settimana, come indicato sul calendario distribuito insieme ai contenitori, ma l'Amministrazione si riserva di apportare modifiche per rendere il servizio più efficiente;

- per la carta proveniente dall'utenza domestica sono utilizzati dei bidoni condominiali in plastica carrellati con il coperchio di colore bianco, mentre per l'utenza singola contenitori da 30l. La frequenza di raccolta della carta, per le utenze domestiche, è pari ad una volta ogni due settimane; la raccolta della carta per le utenze non domestiche è pari ad una volta alla settimana come indicato sul calendario distribuito insieme ai contenitori, ma l'Amministrazione si riserva di apportare modifiche per rendere il servizio più efficiente;

ART. 25 RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO E DELLE LATTINE

- 1- La raccolta differenziata del vetro, delle lattine e dei barattoli in banda stagnata, avviene attraverso raccolte domiciliari (zona A) e raccolte stradali (zona B), oltre che presso "Centro di Raccolta Comunale".
- 2- La raccolta differenziata stradale avviene con appositi contenitori collocati nelle isole ecologiche di prossimità site nel territorio comunale a servizio delle utenze domestiche. Lo svuotamento deve avere una frequenza minima commisurata alla dinamica di riempimento, secondo le modalità previste dal Contratto di Servizio. Il gestore del servizio è tenuto ad effettuare tempestivamente lo svuotamento dei singoli contenitori che dovessero nel frattempo riempirsi. Devono essere previsti almeno n. 2 lavaggi annui e relativa disinfezione dei contenitori.
- 3- Per quanto riguarda la raccolta differenziata domiciliare, le utenze domestiche e non domestiche conferiscono la frazione in contenitori di colore verde, di diversa volumetria in funzione delle produzioni stimate. La frequenza di raccolta, per le utenze domestiche è pari ad una volta ogni due settimane. Per le utenze non domestiche, la frequenza di raccolta è fissata ad una volta la settimana, come indicato sul calendario distribuito insieme ai contenitori, ma l'Amministrazione si riserva di apportare modifiche per rendere il servizio più efficiente; per le utenze non domestiche individuate come grandi produttori è prevista la realizzazione di uno specifico circuito di raccolta, con la fornitura di bidoni carrellati e frequenza di svuotamento tre volte a settimana e comunque commisurata alle effettive necessità. L'Amministrazione si riserva di apportare modifiche per rendere il servizio più efficiente;
- 4- Gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.
- 5- Per le lastre di vetro provenienti da piccole attività artigianali (es. vetrai, corniciai), è previsto il conferimento, con flussi ben separati per materiale, presso "Centro di Raccolta Comunale".
- 6- La raccolta differenziata di lattine in alluminio e barattoli in banda stagnata viene di norma effettuata congiuntamente a quella del vetro salvo impedimenti al conferimento della miscela di materiali presso impianti di riciclaggio.
- 7- Possono essere avviate parallelamente raccolte (eventualmente specifiche) delle lattine in alluminio in occasione di iniziative culturali, politiche, sportive, scuole, manifestazioni varie, mediante sistemi a trespolo, a bidone o con sistemi mangialattine.
- 8- Possono inoltre essere attivati circuiti di raccolta differenziata dei contenitori in banda stagnata presso le utenze non domestiche che fanno maggiormente uso di tali imballaggi, quali i pubblici esercizi ed altre attività nelle quali avviene la preparazione di pasti e prodotti alimentari.

ART. 26 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA PLASTICA

- 1- La raccolta differenziata degli imballaggi in plastica purché non contaminati da sostanze pericolose, avviene con sistemi di raccolta domiciliare (zona A) e per mezzo di raccolta stradale (zona B).
- 2- Riguardo i sistemi porta a porta, la raccolta prevede l'utilizzo di sacchi in PE semitrasparente gialli della capacità di 110 lt, contenitori carrellati con coperchio di colore giallo presso i condomini e le utenze non domestiche per le quali è stimata una produzione superiore. La frequenza di raccolta è pari ad una volta a settimana in orari e modalità predefiniti, oltre che presso "Centro di Raccolta Comunale" e comunque l'Amministrazione si riserva di apportare modifiche per rendere il servizio più efficiente;
- 3- La raccolta differenziata stradale avviene con appositi contenitori collocati nelle isole ecologiche di prossimità site nel territorio comunale a servizio delle utenze domestiche. Lo svuotamento deve avere una frequenza minima commisurata alla dinamica di riempimento, secondo le modalità previste dal Contratto di Servizio. Il gestore del servizio è tenuto ad effettuare tempestivamente lo svuotamento dei singoli contenitori che dovessero nel frattempo riempirsi. Devono essere previsti almeno n. 2 lavaggi annui e relativa disinfezione dei contenitori.
- 4- Per le utenze commerciali, per la grande distribuzione e per le altre utenze di rifiuti assimilati, l'ampliamento della raccolta ad altre plastiche, oltre alle bottiglie ed ai flaconi, con particolare riferimento a film in polietilene, cassette, ecc., va verificato con i soggetti istituzionalmente responsabili della gestione degli imballaggi, o dei beni in

polietilene, ai sensi del D.Lgs. 22/1997 ed attuato in base alle modalità e alle disposizioni dell'Amministrazione insieme al gestore del servizio.

- 5- Poiché gli imballaggi in plastica oggetto di raccolta differenziata non devono essere contaminati da consistenti residui alimentari, gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.

ART. 27 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE

- 1- È cura del soggetto gestore dei servizi di spazzamento manuale, successivamente alle operazioni di taglio dell'erba, provvedere ad una adeguata pulizia preventiva delle aiuole e dei prati pubblici dai rifiuti eventualmente presenti.
- 2- La raccolta della frazione verde, proveniente dalla manutenzione di aree private viene intercettata separatamente, sarà effettuata su chiamata direttamente al numero verde del gestore del servizio o mediante consegna al punto di raccolta "Centro di Raccolta Comunale" direttamente dal proprietario dell'area e comunque l'Amministrazione si riserva di apportare modifiche per rendere il servizio più efficiente;
- 3- La frazione verde conferita deve essere esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche, inerti, ecc.
- 4- In ogni caso, per le utenze potenzialmente interessate, è da promuoversi la pratica del compostaggio domestico di tale frazione dei rifiuti che deve essere sviluppata nel rispetto delle norme igienico sanitarie ed evitando per quanto possibile lo sviluppo di insetti e di odori.
- 5- La frazione verde può essere bruciata a 50 metri da abitazioni o strade previa autorizzazione degli organi competenti, in conformità con le disposizioni normative vigenti.
- 6- La frazione verde raccolta è da destinare al compostaggio, presso gli impianti di trattamento della sola frazione verde, presso gli impianti di trattamento della frazione organica o presso gli impianti di co-compostaggio di fanghi e materiali ligno-cellulosici; i materiali derivanti dal primo taglio, devono essere inviati alla discarica; le componenti poco putrescibili della frazione verde (potature, tronchi, materiale legnoso), possono essere sottoposte a triturazione e destinate ad usi alternativi (per usi di pacciamatura o come combustibili).

ART. 28 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA

- 1- Il conferimento ed il servizio di raccolta della frazione organica dei rifiuti (di origine vegetale ed animale) deve essere finalizzato alla separazione del materiale putrescibile dal resto.
- 2- Sono interessati dalla raccolta differenziata i seguenti materiali derivanti dalle diverse fonti di produzione:
 - frazione organica derivante da utenze domestiche;
 - frazione organica derivante da esercizi commerciali alimentari, quali mercati orto frutticoli, negozi, minimercati, supermercati, ipermercati;
 - frazione organica derivante da esercizi pubblici di ristorazione, quali bar, ristoranti, self-service, pizzerie, trattorie, fast food, circoli, ecc.;
 - frazione organica derivante da altri luoghi di ristorazione collettiva, quali mense, comunità, ecc.;
 - frazione organica proveniente da stabilimenti di produzione dei pasti della ristorazione collettiva (aziende di catering).
- 3- Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti di origine animale sottoposti alle norme del Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002.
- 4- Per le utenze domestiche e non domestiche situate nella **zona A** del territorio del comune di Montelibretti la raccolta è effettuata con modalità porta a porta, per mezzo di contenitori con coperchio marrone, presso le singole abitazioni, i condomini e/o consorzi e gli esercizi pubblici, i quali devono tenere i contenitori all'interno della proprietà privata (come per il resto delle altre frazioni merceologiche) ed esporla in orari e modalità predefiniti.
- 5- La frazione organica deve essere conferita negli appositi contenitori dall'utenza domestica, richiusa in sacchetti trasparenti biodegradabili, salvo diversa disposizione, e deve essere il più possibile esente da altri materiali indesiderabili non idonei al compostaggio.
- 6- La frequenza di raccolta, per le utenze domestiche e non domestiche situate nella zona A del territorio del comune di Montelibretti, ad esclusione di quelle individuate come grandi produttori, è di 3 volte a settimana come previsto sul calendario fornito insieme ai contenitori e comunque l'Amministrazione si riserva di apportare modifiche per rendere il servizio più efficiente;
- 7- Per le utenze domestiche situate nella **zona B** del territorio del comune di Montelibretti, il servizio verrà espletato attraverso l'attivazione del compostaggio domestico per ciascuna utenza, secondo le modalità indicate nell'allegato E al presente regolamento.
- 7- Per la raccolta della frazione organica dalle utenze non domestiche individuate come grandi produttori, operanti nella zona A del territorio comunale, la raccolta viene effettuata con cadenza giornaliera, come previsto sul calendario fornito insieme ai contenitori e comunque commisurata alle effettive necessità; l'Amministrazione si riserva di apportare modifiche per rendere il servizio più efficiente;

- 8- Per la raccolta della frazione organica dalle utenze non domestiche individuate come aziende agricole, la raccolta viene effettuata con le seguenti modalità: **Zona A**: nel periodo estivo (01 aprile – 30 settembre) con conferimento presso il Centro di Raccolta Comunale negli orari di apertura dello stesso; nel periodo invernale (01 ottobre – 31 marzo) con cadenza trisettimanale come previsto sul calendario fornito insieme ai contenitori e comunque commisurata alle effettive necessità; **Zona B**: nel periodo estivo (01 aprile – 30 settembre) con conferimento presso il Centro di Raccolta Comunale negli orari di apertura dello stesso, comunque commisurata alle effettive necessità. L'Amministrazione si riserva di apportare modifiche per rendere il servizio più efficiente.
- 8- È vietato utilizzare modalità di conferimento diverse da quelle indicate e conferire la frazione organica sfusa negli appositi contenitori.
- 9- La frazione organica deve essere destinata al compostaggio, con particolare riferimento alla produzione di compost di elevata qualità (Legge 748/1984 e s.m.i.), da sola o in miscela per un co-compostaggio.

ART. 29 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE PILE

- 1- In relazione a quanto previsto nel D.M. 476/1997 le pile e gli accumulatori usati di cui all'articolo 1 del suddetto decreto, pile e accumulatori contenenti:
 - oltre 25 mg. di mercurio per elemento;
 - oltre lo 0,025% in peso di cadmio;
 - oltre lo 0,4% in peso di piombo;
 - fino allo 0,025% in peso di mercurio per le pile alcaline al manganese;
 - le pile al manganese del tipo a bottone;
 - le pile composte da elementi del tipo a bottone;
 - le batterie dei telefoni cellulari;
 - altri accumulatori usati,sono conferiti in raccolta differenziata presso i contenitori dislocati sul territorio Comunale in punti di raccolta predisposti dall'Amministrazione in collaborazione con il gestore del servizio. L'Amministrazione si riserva di apportare modifiche per rendere il servizio più efficiente;
- 2- Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori usati di cui all'articolo 1 del D.M. 476/1997 deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli, evidenzianti la sottoposizione a raccolta differenziata, apposti per legge sulle pile e sugli accumulatori.
- 3- I soggetti che provvedono alla raccolta sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori usati, secondo la vigente normativa in materia.
- 4- Sono fatte salve le disposizioni della Legge 475/1988 che disciplinano la raccolta e il riciclaggio delle batterie al piombo usate.

ART. 30 RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI MEDICINALI SCADUTI

- 1- Medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori, posizionati presso farmacie, istituzioni e sedi sanitarie.
- 2- I contenitori stradali per la raccolta differenziata di farmaci scaduti devono essere strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati e da consentire lo svuotamento da parte esclusivamente del personale incaricato. Inoltre i contenitori per i farmaci devono essere a tenuta in modo tale da contenere eventuali colaticci e i liquidi che possono fuoriuscire e l'Amministrazione si riserva di apportare modifiche per rendere il servizio più efficiente;

ART. 31 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE SIRINGHE

- 1- Siringhe, aghi ed oggetti taglienti abbandonati, devono essere raccolti dal gestore del servizio con specifico servizio di raccolta, differenziato da quello dei farmaci scaduti e di altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale; a tale proposito il personale addetto alla raccolta deve essere dotato di apposite pinze a manico lungo e di mezzi di protezione individuale.
- 3- Tali rifiuti devono essere inseriti in contenitori a perdere, rigidi, con possibilità di chiusura ermetica, tali da garantire la tenuta durante il trasporto; le dimensioni dei contenitori saranno rapportate al quantitativo raccolto di aghi e siringhe durante ogni intervento di raccolta e l'Amministrazione si riserva di apportare modifiche per rendere il servizio più efficiente;

ART. 32 ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE E CONFERIMENTI SEPARATI

- 1- Sono attivati servizi di raccolta differenziata e conferimenti separati di altre frazioni riciclabili e/o riutilizzabili e/o indesiderabili nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, quali scarti tessili, vestiti, scarpe e borse usati, legno, metalli, contenitori etichettati T o F od altri rifiuti particolari.
- 2- Sono previste le modalità di raccolta differenziata di abiti smessi, con specifici contenitori stradali, le raccolte di imballaggi in legno e in plastica presso il Centro di Raccolta Comunale.
- 3- Sono previste le modalità di raccolta differenziata di contenitori etichettati T/F, con specifici contenitori stradali specifici.
- 4- Sono previste le modalità di raccolta differenziata di oli vegetali esausti, con specifici contenitori, presso il Centro di Raccolta Comunale.
- 5- Gli utenti sono tenuti al rispetto delle modalità di conferimento stabilite dall'Amministrazione in collaborazione con il gestore del servizio per i singoli materiali oggetto di raccolte differenziate e conferimenti separati.
- 6- I materiali raccolti sono avviati a centri autorizzati di smaltimento e/o recupero.
- 7- In ogni caso, trattandosi di rifiuti a grande variabilità e con possibili problemi di incompatibilità tra di loro, è fatto divieto di conferimento a centri di raccolta incustoditi e l'Amministrazione si riserva di apportare modifiche per rendere il servizio più efficiente;

ART. 33 RIFIUTI INGOMBRANTI

- 1- I rifiuti ingombranti, così come definiti all'**ART. 6 ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI AI RIFIUTI URBANI**, di norma possono essere:
 - conferiti direttamente da parte dell'utente al Centro di Raccolta Comunale nelle diverse frazioni merceologiche;
 - ritirati dal servizio a domicilio specifico, previa prenotazione e secondo le modalità di conferimento stabilite dall'Amministrazione in collaborazione con il gestore del servizio;
 - consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente; il rivenditore ha l'obbligo del ritiro, possibilmente a domicilio, ai sensi dell'articolo 227 comma 1, lettera a del D.Lgs. n.152/2006.
- 2- I beni durevoli, così come individuati all'articolo 227, comma 1, lettera a, del D.Lgs. n. 152/2006 ad esaurimento della loro durata operativa devono essere conferiti secondo le modalità di cui al punto 1 e, limitatamente agli utenti domestici nel caso in cui non procedano all'acquisto di un nuovo bene di tipologia equivalente, conferiti nel numero massimo di un pezzo della stessa tipologia per ciascun utente.
- 3- Per tutti i rifiuti ingombranti ed i beni durevoli eventualmente raccolti congiuntamente con le modalità di cui al comma 1, il gestore del servizio ha l'obbligo di separazione nelle diverse tipologie di materiale e di avvio al riciclaggio e/o allo smaltimento separato di eventuali componenti pericolose.
- 4- L'Amministrazione si riserva di apportare modifiche per rendere il servizio più efficiente;

ART. 34 RIFIUTI INERTI

- 1- È vietato depositare all'interno o all'esterno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere conferite, a cura di chi esegue i lavori, direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione autorizzati utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
- 2- Limitatamente ai rifiuti inerti provenienti da piccole manutenzioni effettuate direttamente dagli utenti domestici, è consentito il conferimento in appositi contenitori ubicati al Centro di Raccolta Comunale e l'Amministrazione si riserva di apportare modifiche per rendere il servizio più efficiente;

ART. 35 RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ CIMITERIALE

- 1- I rifiuti provenienti da attività cimiteriale sono disciplinati dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della Legge 31 luglio 2002, n. 179".
- 2- La disciplina di cui al citato decreto si applica anche alla gestione dei rifiuti risultanti dalle attività di scavo e movimentazione della terra cimiteriale per qualsiasi scopo finalizzate.
- 3- Gli oneri relativi alla gestione dei rifiuti provenienti da attività cimiteriale, così come quelli per la raccolta e gestione di resti ossei e/o mortali, sono a carico del produttore intendendo come tale l'assuntore dei lavori che li hanno generati.
- 4- Al Responsabile del cimitero è attribuito il compito di sovrintendere alla applicazione delle disposizioni del regolamento di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006, con l'osservanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi.
- 5- Restano salvi i poteri e le funzioni di ordinanza relativamente alle attività cimiteriali posti dalla legge in capo al Sindaco e al Responsabile del cimitero.

- 6- Eventuali prescrizioni integrative potranno essere adottate dall'Amministrazione Comunale su indicazione del gestore del servizio, dei Settori Comunali competenti o del gestore delle strutture cimiteriali.

ART. 36 RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE – RAEE

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. a), del D.lgs. 151/2005, per apparecchiature elettriche ed elettroniche, si intendono le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti di cui all'Allegato I A del Decreto citato e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1.000 volt per la corrente alternata e a 1.500 volt per la corrente continua.
2. Per rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o RAEE, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. b), del D.lgs. 151/2005, si intendono i beni, di cui al comma 1, dei quali il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.
3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), del D.lgs. 151/2005, a seguito di successive proroghe per l'entrata in vigore della gestione dei RAEE (DL 81/2007 e DL 208/2008), dalla data di adozione dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del medesimo Decreto e, comunque, non oltre il termine per l'adeguamento dei centri di raccolta a quanto previsto dal decreto 8 aprile 2008 e s.m.i:
 - a) i Comuni assicurano la funzionalità, l'accessibilità e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici istituiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di raccolta separata dei rifiuti urbani, in modo da permettere ai detentori finali e ai distributori di conferire gratuitamente al centro di raccolta i rifiuti prodotti nel loro territorio; il conferimento di rifiuti prodotti in altri Comuni è consentito solo previa sottoscrizione di apposita convenzione con il Comune di destinazione;
 - b) i distributori, a partire dal 18 giugno 2010, data di entrata in vigore del DM 65/2010, assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata a un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita; provvedono, altresì, alla verifica del possibile reimpiego delle apparecchiature ritirate e al trasporto presso i centri istituiti ai sensi delle lettere a) e c) di quelle non suscettibili di reimpiego;
 - c) fatto salvo quanto stabilito dalle lettere a) e b), i produttori o i terzi che agiscono in loro nome possono organizzare e gestire, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta di RAEE provenienti dai nuclei domestici conformi agli obiettivi del D.lgs. 151/2005.
4. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.lgs. 151/2005, tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica previsto dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto citato, può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulti evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE a un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti.
5. Dalla data di adozione dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del D.lgs. 151/2005 e, comunque, non oltre il termine indicato al precedente comma 3, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del medesimo Decreto, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 12 del D.lgs. 151/2005 in merito a "Modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE professionali, i produttori o i terzi che agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi adeguati di raccolta separata di RAEE professionali. A tal fine, possono avvalersi delle strutture di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo, previa convenzione con il Comune interessato, i cui oneri sono a carico degli stessi produttori o terzi che agiscono in loro nome.
6. I RAEE di dimensioni ingombranti prodotti dai nuclei domestici del territorio del Comune di Montelibretti, devono essere consegnati separatamente al servizio pubblico di raccolta secondo le modalità di cui all'**ART. 32 ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE E CONFERIMENTI SEPARATI**.
7. Per quanto non disposto nel presente articolo in merito ai RAEE, in particolare la gestione dei RAEE professionali (articolo 3, lettera p del D.lgs 151/2005) si rinvia alla direttiva 2000/53/CE, alla direttiva 2002/95/CE, alla direttiva 2003/108/CE e al relativo decreto legislativo di recepimento 25 luglio 2005, n. 151.

ART. 37 ATTIVITÀ NON CONTINUATIVE

- 1- Gli enti comunali competenti al rilascio di autorizzazioni per l'occupazione temporanea di locali od aree pubbliche, devono dare comunicazione al gestore del servizio delle autorizzazioni rilasciate, al fine di attivare i servizi di raccolta relativi.
- 2- Ove tecnicamente ed economicamente possibile, anche per tali attività la raccolta deve privilegiare forme di conferimento differenziato e l'Amministrazione si riserva di apportare modifiche per rendere il servizio più efficiente;

ART.38 PESATA DEI RIFIUTI URBANI

- 1- Ai sensi dell' articolo 198, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 152/2006, la pesata dei rifiuti urbani destinati al recupero o allo smaltimento deve essere effettuata al momento del conferimento presso gli impianti di destinazione dei rifiuti, a cura del gestore degli impianti stessi.

CAPITOLO 4 – RACCOLTA INDIFFERENZIATA**ART.39 COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI PER RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI INDIFFERENZIATI E RELATIVO ALLESTIMENTO**

- 1- Il servizio di raccolta della frazione indifferenziata è svolto, sull'intero territorio comunale, con le seguenti modalità:
 - Zona A: Utenze domestiche e non domestiche - modalità di raccolta "domiciliare"
 - Zona B: Utenze domestiche– modalità di raccolta "stradale" presso le isole ecologiche di prossimità
 - Conferimento presso il Centro comunale di Raccolta negli orari di apertura previsti
- 2- Al fine di dimensionare correttamente le dotazioni dei contenitori che sono stati assegnati alle unità abitative si è proceduto ad una quantificazione quantitativa e volumetrica dei rifiuti conferiti nel circuito di raccolta indifferenziato per ogni singolo utente.
- 3- Il risultato è utilizzato per quantificare la produzione media a famiglia, assegnando la corretta dotazione agli stabili sulla base del numero di famiglie residenti a numero civico e della frequenza di svuotamento.
- 4- L'Amministrazione si riserva di approntare modifiche per rendere il servizio più efficiente;

ART.40 CONFERIMENTO INDIFFERENZIATO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

- 1- La raccolta dei rifiuti indifferenziati ha esclusivamente una funzione residuale, ossia riguarda le frazioni merceologiche non oggetto di raccolte differenziate.
- 2- Il rifiuto indifferenziato deve essere conferito a cura del cittadino, il quale dovrà detenere tale rifiuto con modalità idonee a favorire l'igiene nella successiva fase di conferimento.
- 3- E' vietata l'esposizione sulla pubblica via dei rifiuti sotto forma diversa da quella indicata dall'Amministrazione e dal gestore del servizio e al di fuori dei giorni e dell'orario indicati.
- 4- E' vietato immettere nei contenitori o conferire residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti se non opportunamente protetti.
- 5- La frazione umida, che non deve essere smaltita nel circuito della frazione putrescibile deve essere immessa avendo cura che l'involucro protettivo eviti dispersioni o cattivi odori.
- 6- E' vietato l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei contenitori e/o dei contenitori predisposti.
- 7- E' altresì tassativamente vietato incendiare i rifiuti, sia in area pubblica sia in area privata.
- 8- E' vietato eseguire scritte sui contenitori predisposti dall'Amministrazione o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.
- 9- E' vietato, nel caso dei contenitori stradali (contenitori per i quali l'Amministrazione prevede la localizzazione permanente a bordo strada) adibiti alla raccolta dei rifiuti, il loro spostamento dalla sede in cui sono stati collocati dal gestore del servizio.
- 10- Oltre a quanto stabilito, nei contenitori stradali è vietata l'immissione di:
 - rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
 - rifiuti speciali inerti (es. calcinacci) derivanti da attività cantieristica;
 - rifiuti urbani pericolosi;
 - rifiuti oggetto di raccolta differenziata;
 - beni durevoli art. 227 del D.Lgs. n. 152/2006
 - altri rifiuti per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta ovvero specifici servizi integrativi.

CAPITOLO 5 - ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI**ART.41 DEFINIZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI**

- 1- Oltre ai servizi di raccolta e trasporto citati nei precedenti articoli, l'Amministrazione Comunale effettua le seguenti attività:
 - Spazzamento, lavaggio e pulizia manuale e meccanizzata di suolo pubblico, aree comunali a verde, aiuole, rampe, parcheggi pubblici e rete stradale;
 - diserbo stradale, raccolta foglie;
 - rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico in caso di inadempienza del proprietario o utilizzatore del terreno salvo addebito delle spese sostenute
 - rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in caso di mancato individuazione del produttore o detentore dei rifiuti;
 - rimozione e smaltimento delle micro-discariche abusive;
 - rimozione di amianto in piccole quantità e bonifiche ambientali
 - svuotamento dei cestini stradali e pulizia dell'area circostante;
 - pulizia aree mercatali, fiere e manifestazioni, sagre, eventi e festività, incluso il lavaggio e la pulizia delle relative aree pubbliche;
 - pulizia, lavaggio e disinfezione di caditoie e pozzetti stradali;
 - pulizia parchi e giardini;
 - pulizia, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti cimiteriali;
 - servizio di derattizzazione;
 - raccolta siringhe abbandonate.

ART.42 ORGANIZZAZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI

- 1- L'Amministrazione Comunale, con propri atti amministrativi, anche in sede di conferimento degli incarichi per la realizzazione dei servizi o di stipula di contratto di servizio:
 - definisce le modalità di espletamento del servizio individuando le soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili e convenienti in funzione delle caratteristiche urbanistiche della viabilità, dell'intensità di traffico veicolare, delle attività commerciali, artigianali e turistiche presenti ed in genere dell'utilizzazione del territorio;
 - definisce le modalità di intervento per la manutenzione delle macchine operatrici, specie per quanto attiene alla tutela di aria, acqua e suolo;
 - stabilisce la frequenza di esecuzione del servizio e gli orari di svolgimento degli interventi in considerazione di valutazioni di carattere economico e di qualità delle prestazioni;
 - promuove l'innovazione tecnologica dei servizi e garantisce l'idoneità ed il rinnovo delle attrezzature operative.
- 2- L'Amministrazione Comunale, sulla base degli indirizzi tecnico programmatici e finanziari, tenuto conto della necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi d'opera disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti e comunque nel rispetto dei principi generali di cui al D.Lgs. n. 152/2006., provvede a definire le modalità di esecuzione dei servizi.
- 3- I perimetri delle aree all'interno delle quali sono istituiti i servizi di spazzamento, lavaggio, diserbo stradale, svuotamento cestini, vengono individuati nell'allegato B al presente regolamento, e comunque definiti in modo tale da comprendere:
 - le strade e le piazze (compresi i portici, i marciapiedi, le aiuole spartitraffico, le alberature stradali) classificate come comunali;
 - le strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché aperte al pubblico transito, senza limitazione di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo smaltimento delle acque meteoriche;
 - le aree archeologiche e monumentali di pertinenza comunale comprese le scalinate;
 - le aree pavimentate idonee al traffico veicolare all'interno delle ville e dei giardini comunali;
 - le aree scoperte e/o recintate e/o coperte opportunamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse.
- 4- Per il servizio di lavaggio stradale l'Amministrazione Comunale definisce le modalità di esecuzione, la frequenza di intervento e la estensione delle aree di svolgimento, limitandone l'esecuzione ai soli casi in cui esso si renda necessario per le particolari situazioni di utilizzazione del territorio e caratteristiche del fondo stradale;
- 5- L'Amministrazione Comunale provvede alla installazione negli spazi pubblici di appositi cestini portarifiuti, a disposizione degli utenti, ed al loro periodico svuotamento.

- 6- E' vietato danneggiare o ribaltare tali contenitori, ai fini del conferimento di rifiuti voluminosi; è inoltre vietato eseguire scritte sui cestini getta carta e affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensioni (manifesti, targhette, adesivi ecc.), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale;
- 7- L'Amministrazione si riserva di apportare modifiche per rendere il servizio più efficiente;

ART.43 SPAZZAMENTO STRADALE

- 1- Il servizio di spazzamento periodico e programmato è svolto su strade ed aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, in funzione delle caratteristiche, del traffico e della relativa destinazione.
- 2- Le aree spazzate sono individuate dal Comune in accordo con l'ente gestore del servizio.
- 3- Le modalità ordinarie di espletamento del servizio di spazzamento, comprese eventuali articolazioni delle frequenze di prestazione del servizio, sono stabilite dall'Amministrazione d'intesa con il soggetto gestore e sono in funzione della viabilità, della tipologia e densità di insediamento, della presenza o meno di alberate, del flusso automobilistico e dell'entità della presenza turistica, di specifiche esigenze determinate da eventi naturali o condizioni meteoriche e delle tecnologie adottate per ogni singolo settore.
- 4- Lo spazzamento, sia manuale che meccanizzato, è svolto con tutti gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare il sollevamento di polveri, l'ostruzione dei pozzetti, delle caditoie stradali e dei manufatti, l'emissione di odori sgradevoli, come pure i rumori molesti.
- 5- Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento l'Amministrazione Comunale provvede ad adottare le misure necessarie per evitare la commistione in sede di raccolta delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili.
- 6- In particolare è vietato l'avvio al compostaggio verde delle foglie raccolte con spazzatrici stradali.
- 7- L'ente gestore del servizio in casi particolari, quali ad esempio la pulizia dei mercati, può attivare turni di lavoro prenotturni o notturni.
- 8- Il piano di spazzamento completo è parte integrante del presente regolamento (vedi allegato B) e l'Amministrazione si riserva di apportare modifiche per rendere il servizio più efficiente;

ART.44 LAVAGGIO STRADE E PULIZIA DEI MANUFATTI STRADALI

- 1- Per il servizio di lavaggio stradale l'Amministrazione Comunale definisce le modalità di esecuzione, la frequenza di intervento e la estensione delle aree di svolgimento, limitandone l'esecuzione ai soli casi in cui esso si renda necessario per le particolari situazioni di utilizzazione del territorio e caratteristiche del fondo stradale.
- 2- Il servizio prevede inoltre la pulizia dei manufatti stradali della rete fognaria (quali pozzetti, caditoie stradali, bocche di lupo e griglie atte al convogliamento delle acque meteoriche) prevede la rimozione di tutto il materiale presente in ciascuno dei manufatti sito nel territorio del Comune di Montelibretti. La pulizia di tali manufatti avverrà mediante l'impiego di mezzi meccanici ed idrodinamici previo sollevamento e riposa dei sigilli e delle caditoie per la raccolta delle acque meteoriche, carico, trasporto e scarico del materiale asportato presso idonei punti di smaltimento autorizzati. In casi particolari è previsto l'intervento di pulizia manuale con l'ausilio di apposite attrezzature (a titolo esemplificativo: badili, cazzuole, secchi e carriole).

ART.45 DISERBO STRADALE

- 1- In aggiunta al servizio di spazzamento, il gestore del servizio deve rimuovere le erbe infestanti cresciute spontaneamente nelle strade e marciapiedi pubblici cittadini, mediante interventi di scerbatura e/o decespugliamento delle aree interessate.
- 2- Il personale addetto deve essere abilitato all'espletamento di detto servizio. Eventuali erbe infestanti in eccesso dovranno essere asportate con decespugliatori.

ART.46 CESTINI STRADALI

- 1- Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree di uso pubblico il soggetto gestore, provvede ad installare appositi cestini porta – rifiuti predisposti per la raccolta differenziata, muniti di apposito dispositivo di copertura che impedisca il deposito di rifiuti voluminosi e sacchetti , in misura adeguata a garantire la facilità di conferimento dei rifiuti da parte dell'utente, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia interna ed esterna.
- 2- E' vietato:
 - a) introdurre rifiuti che non siano di piccola dimensione e rifiuti prodotti all'interno degli edifici;
 - b) danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini porta – rifiuti;
 - c) eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura.

- 3- Le modalità di esecuzione dello svuotamento e della pulizia dei cestini e le aree servite sono stabilite dall'Amministrazione previo accordo con il gestore del servizio.
- 4- Il Comune indica al gestore del servizio la posizione dei contenitori installati, di cui al comma 1 del presente articolo affinché il gestore del servizio provveda alla programmazione del servizio.

ART.47 RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO

- 1- Ai sensi dell'art. 192 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati sul suolo pubblico è a carico del responsabile, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento. In caso di inadempienza l'amministrazione Comunale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
- 2- In caso di mancata individuazione del responsabile, i rifiuti sono raccolti ed avviati alle successive fasi di smaltimento a cura del gestore del servizio.

ART.48 PULIZIA AREE MERCATALI, FIERE E MANIFESTAZIONI

- 1- Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati cittadini devono assicurare forme di conferimento e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata.
- 2- Gli operatori dei mercati devono conferire i rifiuti nei contenitori dedicati, man mano che si producono, assicurando la gestione separata degli imballaggi e della frazione umida e secondo le modalità definite con il soggetto gestore.
- 3- Per la pulizia dei mercati l'Amministrazione Comunale stabilisce modalità specifiche di conferimento per i vari materiali con particolare riferimento alle frazioni organiche e agli imballaggi, cui gli ambulanti e gli esercenti del mercato devono attenersi.
- 4- L'Amministrazione Comunale, tramite il soggetto gestore dei servizi, deve realizzare il servizio di pulizia dei mercati al termine degli stessi, limitando i tempi necessari alla pulizia e all'asportazione dei rifiuti.
- 5- L'Amministrazione attiva, tramite i Vigili Urbani incaricati alla sorveglianza dei mercati ambulanti, un'opportuna azione di informazione e controllo sulla correttezza dei conferimenti da parte degli esercenti.
- 6- Al termine dell'attività di vendita i concessionari e gli occupanti dei posti vendita devono obbligatoriamente conferire i rifiuti generati secondo le modalità individuate dall'Amministrazione.
- 7- Gli stessi obblighi valgono per mercati o fiere occasionali, autorizzate e comunicate dal dall'Amministrazione al gestore del servizio.
- 8- Chiunque intenda organizzare iniziative quali feste, sagre, fiere, corse ecc. o manifestazioni anche di tipo culturale o sportivo, scioperi, comizi ecc., su strade, piazze e aree pubbliche o di pubblico uso, è tenuto a far pervenire all'Amministrazione Comunale ed al soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, con preavviso minimo di 48 ore il programma delle iniziative indicando le aree che intendono effettivamente impegnare o utilizzare.
- 9- In ogni evento autorizzato dal Comune competente per territorio, è fatto obbligo agli organizzatori, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori che devono essere preventivamente richiesti al gestore del servizio, in funzione delle varie tipologie di rifiuto.
- 10- Le frequenze di svuotamento sono concordate con gli organizzatori dell'evento.
- 11- L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con il gestore del servizio, garantisce la presenza dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti originati dalla manifestazione, sia dalla struttura organizzativa, sia dagli utenti, compresa la frazione organica originata da eventuali stand gastronomici.
- 12- I soggetti autorizzati sono comunque tenuti a porre in essere modalità organizzative e di somministrazione tali da ridurre il più possibile le quantità di rifiuti prodotti.

ART.49 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI

- 1- Le parti anatomiche riconoscibili, costituite da arti inferiori, superiori e parti di essi, nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione restano disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica IO settembre 1990 n. 285, recante regolamento di polizia mortuaria e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2- Per rifiuti da esumazione ed estumulazione si intendono ai sensi del D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003 i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione ed estumulazione:
 - o assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura
 - o simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es: maniglie)
 - o avanzi di indumenti, imbottiture e similari,
 - o resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano
 - o resti metallici di casse (ad es: zinco, piombo).
- 3- I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

- 4- I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni dei rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti al scritto "Rifiuti urbani da esumazioni e da estumulazioni".
- 5- Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dall'amministrazione comunale all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al precedente comma.
- 6- I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 per lo smaltimento dei rifiuti urbani. La gestione dei rifiuti da esumazioni e da estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse.
- 7- Per rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali si intendono:
 - o materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari.
 - o altri oggetti metallici e non, asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.
- 8- I materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
- 9- Devono essere favorite le operazioni di recupero di altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione ed inumazione.
- 10- Viene attivata la raccolta differenziata dei rifiuti verdi originati nelle aree cimiteriali, con il posizionamento di appositi contenitori, recanti le istruzioni per gli utenti.

ART.50 RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELLE MICRO-DISCARICHE ABUSIVE

- 1- Pur non essendo previsto il deposito di rifiuti incontrollati per le strade, la ditta Appaltatrice dovrà provvedere alla raccolta degli stessi che dovessero essere depositati su tutte le strade, fossati ed aree pubbliche o aree private soggette ad uso pubblico dell'intero territorio comunale, entro 36 ore dalla segnalazione degli stessi. La ditta Appaltatrice dovrà garantire il servizio di raccolta dei rifiuti abbandonati in punti abusivi di scarico, la cui presenza verrà accertata direttamente dalla stessa Ditta ovvero segnalata dal Comune di Montelibretti. Sarà compito degli addetti al servizio provvedere altresì alla pulizia dell'area circostante al punto di conferimento ed alla raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo (intemperie, atti vandalici, etc) si trovassero abbandonati sul suolo di competenza comunale.
- 2- La ditta Appaltatrice avrà, inoltre, l'obbligo di organizzare apposito giro di raccolta con cadenza quindicinale e dovrà prelevare i rifiuti presenti nei punti di scarico abusivo segnalati dal Comune e provvedere al trasporto agli impianti di smaltimento, trattamento e/o recupero. Il costo del trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti, nonché ogni onere necessario per le operazioni di raccolta e trasporto agli impianti è a carico della ditta Appaltatrice.

ART.51 RIMOZIONE E SMALTIMENTO PICCOLE QUANTITÀ DI AMIANTO E BONIFICHE AMBIENTALI

- 1- In caso di abbandono di materiali contenenti amianto, in quantità non eccedente 1 metro cubo, in prossimità dei contenitori stradali, nonché su ogni parte del territorio di competenza comunale, la rimozione spetta alla ditta appaltatrice che dovrà preventivamente redigere lo specifico piano di smaltimento presso la Asl competente ed ottenere la prescritta autorizzazione da parte di quest'ultima.

ART.52 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE

- 1- La ditta Appaltatrice dovrà predisporre una rete di erogatori fissi di esche rodenticide nelle aree pubbliche maggiormente a rischio per la presenza dei roditori (quali mercati ortofruttolari, giardini pubblici, parchi aperti alla cittadinanza, vicoli del centro..), integrate da altre aree individuate in sede di offerta.
- 2- In generale tutti i preparati dovranno essere confezionati e posizionati in modo tale da escludere la possibilità di venire a contatto con animali domestici e/o persone. Nelle aree sottoposte a trattamento dovrà essere installata idonea segnaletica indicante l'operazione in corso, il nome della ditta esecutrice ed il proprio recapito telefonico, oltre all'indicazione della sostanza antidoto da utilizzare in caso di avvenuto contatto da parte di animali e/o persone con le esche raticide. Le aree dovranno essere sottoposte a controllo mensile in merito al consumo del prodotto raticida.
- 3- La ditta Appaltatrice avrà il compito di predisporre interventi di derattizzazione su segnalazione, da parte dell'Ente. Qualora la presenza di ratti riguardi un'area pubblica, la Ditta dovrà effettuare l'intervento entro 36 ore dalla segnalazione, utilizzando preparati con modalità e periodicità funzionali alla reale gravità dell'infestazione.
- 4- Nel caso di intervento su area privata, l'onere del servizio sarà a carico del privato che ne usufruisce.

CAPITOLO 6 – OBBLIGHI E DIVIETI**ART.53 DIVIETI**

- 1- Sono vietati l'abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel suolo, ivi comprese le sponde dei laghi, dei canali, dei torrenti e dei fiumi, come pure l'immissione di rifiuti nelle acque superficiali e sotterranee.
- 2- E' comunque vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi rifiuto solido o liquido sulle aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi privati visibili al pubblico, nonché introdurre rifiuti nelle caditoie e nei pozzetti stradali o immetterli negli scarichi fognari, salvo ove sia consentito da norme specifiche.
- 3- Ai fini della corretta gestione dei rifiuti, è vietato conferire le diverse tipologie di rifiuti in violazione delle modalità stabilite per ciascuna di esse con il presente Regolamento e con ogni relativa disposizione attuativa adottata dall'Amministrazione o dal soggetto gestore.
- 4- E' vietato, sia in area pubblica che privata, incendiare rifiuti di qualsiasi natura eccezione fatta per la frazione verde (vedi Art. 27).
- 5 Sono vietati:
 - o l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico, e sulle aree private;
 - o la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio;
 - o l'esposizione di contenitori lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori dagli orari stabiliti dall'Amministrazione in collaborazione con il gestore del servizio
 - o l'uso improprio di vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta di rifiuti ;
 - o l'utilizzo di contenitori non assegnati all'utenza;
 - o l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti ;
 - o i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli in spazi non consentiti;
 - o il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
 - o il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai cittadini e agli addetti ai servizi;
 - o il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo;
 - o il conferimento al servizio pubblico della frazione non recuperabile sciolta;
 - o la combustione di qualsiasi tipo di rifiuto;
 - o l'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori;
 - o l'abbandono di piccoli rifiuti su suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili);
 - o l'abbandono di ingombranti e macerie su suolo pubblico;
 - o ai proprietari di animali domestici, l'imbrattamento del suolo pubblico con escrementi animali
 - o il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
 - o il danneggiamento delle strutture pubbliche di smaltimento rifiuti;
 - o il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi sede nel territorio comunale.

ART.54 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

- 1- Competono ai produttori di rifiuti urbani e ai produttori di rifiuti assimilati, le attività di conferimento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.
- 2- I rifiuti per i quali sono state istituite forme di raccolta differenziata devono essere obbligatoriamente conferiti secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.
- 3- L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con il soggetto gestore dei servizi di raccolta, si farà parte diligente per informare adeguatamente gli utenti, i quali devono opportunamente conformare l'organizzazione domestica, aziendale e condominiale della gestione dei propri rifiuti.
- 4- Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti già conferiti, da parte di soggetti non preposti è rigorosamente proibita.
- 5- L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo, e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento, l'attività degli operatori addetti.
- 6- E' fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori degli operatori e dei mezzi, sia su suolo pubblico che privato.

- 7- Le sostanze putrescibili, nel caso in cui non sia stata attivata la relativa raccolta differenziata, devono essere immesse avendo cura che l'involucro protettivo eviti dispersioni o cattivi odori.
- 8- I cassonetti posizionati a bordo strada e provvisti di serratura devono essere richiusi perfettamente dopo l'immissione dei rifiuti.
- 9- I concessionari di aree pubbliche e/o di uso pubblico e i titolari di autorizzazioni all'occupazione delle predette aree, debbono mantenere pulite le stesse e rimuovere i rifiuti in esse abbandonati.

ART.55 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI

- 1- I produttori di rifiuti speciali, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese e nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.

ART.56 PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI

- 1- Chiunque utilizzi aree pubbliche per cantieri relativi alla costruzione o manutenzione di fabbricati e di opere in genere è obbligato a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e materiali, assicurando il contenimento, l'abbattimento e la rimozione delle polveri, anche nelle aree circostanti.
- 2- Le medesime disposizioni di cui al precedente comma si applicano alle aree di cantiere relative ad opere stradali o infrastrutturali.

ART.57 PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI

- 1- I gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, chioschi e simili devono provvedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico.
- 2- Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne possono risultare imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute, ricorrendo eventualmente a cestini e contenitori per rifiuti; il gestore dell'attività è responsabile dell'asporto e del conferimento dei rifiuti prodotti dai consumatori.
- 3- I rifiuti derivanti dalla pulizia di tali aree, provvisoriamente stoccati in contenitori posizionati in luogo idoneo, devono essere conferiti con le stesse modalità previste per il rifiuto indifferenziato o per la frazione secca residua.
- 4- Durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura l'area di ogni singola attività deve risultare perfettamente pulita.

ART.58 PULIZIA DEI TERRENI NON UTILIZZATI

- 1- I proprietari, i locatari, i conduttori dei terreni non utilizzati, qualunque sia la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati, anche da terzi. Devono inoltre limitare la diffusione della flora infestante e spontanea al fine di evitare il proliferare di roditori ed insetti.

ART 59 RIMOZIONE DI RIFIUTI ABUSIVAMENTE SCARICATI O ACCUMULATI IN AREE PRIVATE

- 1- Ai fini del presente articolo vengono individuate 5 distinte situazioni :
 - o Scarico abusivo su strade pubbliche e relative pertinenze, su area pubblica o demaniale, su area di proprietà comunale o private ad uso pubblico, nonché nei corpi idrici e sulle relative sponde di proprietà demaniale.
 - o Scarico abusivo o accumulo su aree private, ancorché aperte al pubblico ma non dichiarate di uso pubblico.
 - o Scarico abusivo o accumulo su aree private abbandonate.
 - o Accumulo di rifiuti in edifici abitativi.
 - o Sgombero di macerie e rifiuti in caso di crolli, incendi ed eventi idrogeologici.
- 2- L'Amministrazione Comunale è tenuta ad intervenire per la rimozione dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o private comunque soggette ad uso pubblico.
- 3- Il Sindaco, qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, emette specifica ordinanza diffidando lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento ed alle operazioni di ripristino dell'area.
- 4- Nel caso di inottemperanza al provvedimento sindacale, l'Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, l'Amministrazione Comunale è tenuta a provvedere direttamente alle operazioni sopradescritte.
- 5- Qualora si riscontri la presenza di scarichi abusivi su aree private, il Sindaco emette specifica ordinanza, diffidando il proprietario e il detentore legittimo dell'area a provvedere alla eventuale bonifica, ai sensi e con

- le procedure di cui all' art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006 (messa in sicurezza, asporto ed allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi, pulizia del sito, nonché verifica di eventuali contaminazioni residue di suolo, sottosuolo e falda, ed eventualmente necessario ripristino ambientale).
- 6- Nel caso di inadempienza nei termini assegnati, potrà essere disposto intervento in danno, da eseguirsi a cura dell'Amministrazione Comunale che interverrà con modalità che saranno di volta in volta da essa stessa definite.
 - 7- I costi dell'intervento saranno sostenuti dal Comune con diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e/o detentore legittimo dell'area, che possono a loro volta rivalersi sul soggetto responsabile dell'abbandono.
 - 8- Nel caso il bene sia oggetto di procedura fallimentare o concordato preventivo, il procedimento viene notificato anche al curatore del procedimento ed eventualmente al giudice di merito.
 - 9- In caso di scarichi su terreni non utilizzati ed in stato di abbandono, qualunque sia la destinazione degli stessi, l'Amministrazione Comunale verificherà il titolo di proprietà, procedente come per il paragrafo precedente nei confronti del proprietario.
 - 10- Qualora il terreno sia assoggettato ad uso civico, l'Amministrazione Comunale procede direttamente alla bonifica, notificando la situazione a colui che vanta il titolo di proprietà in maniera illegittima ed al Catasto.
 - 11- Ove gli organi tecnici di vigilanza della A.S.L. o dell'A.R.P.A. ravvisino elementi di rischio per la salute pubblica e la salubrità ambientale, e non sia tempestivamente identificabile il proprietario e/o titolare di diritti sull'area privata, l'Amministrazione Comunale è tenuta salvi i poteri di rivalsa, all'intervento in emergenza di:
 - o messa in sicurezza per rifiuti speciali e pericolosi;
 - o asportazione diretta per RSU e assimilati, nonché frazioni soggette a raccolta differenziata.
 - 12- Nel caso di accumuli di rifiuti all'interno di edifici abitativi, ancorché non in ambito urbano, segnalati come inconveniente igienico-sanitario dall'A.S.L., o dalle forze di polizia e di pronto intervento, previa apposita Ordinanza Sindacale, l'Amministrazione Comunale procede allo sgombero.
 - 13- Nel caso di sgomberi di macerie e rifiuti in caso di eventi incidentali, su richiesta ed in raccordo con il comando VV.F., previo eventuale nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, l'Amministrazione Comunale procede, a seconda dei casi a:
 - o intimare alla proprietà lo sgombero;
 - o procedere direttamente, anche con le procedure di cui ai paragrafi precedenti.

CAPITOLO 7- NORME FINALI**ART.60 ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI**

- 1- In considerazione di quanto previsto art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.
- 2- Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.
- 3- Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

ART.61 CONTROLLI

- 1- Ai sensi dell' art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 alla Provincia compete il controllo su tutte le attività di gestione dei rifiuti.
- 2- Il gestore del servizio può attivare la vigilanza per il rispetto del presente regolamento rilevando le violazioni amministrative previste.
- 3- Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali, di enti erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con la Città, persone di altri enti, preposti alla vigilanza.
- 4- Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
- 5- All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale nonché dipendenti comunali ed ai lavoratori dei soggetti ai quali è affidato il servizio di raccolta dei rifiuti nominati con decreto del sindaco ai sensi dell'art. 6 comma 3 bis della Legge della Regione Lazio n. 27 del 09/07/1998.

ART.62 OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI

- 1- Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti e igiene urbana.

ART.63 SANZIONI

- 1- Per le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento attenersi all'allegato C.

ART.64 VARIAZIONI NON SOSTANZIALI ALLE PRESENTI NORME

- 1- Sono ammesse variazioni operative non sostanziali effettuate dall'ente gestore su indicazione dell'Amministrazione e dall'Amministrazione stessa, al fine di migliorare il servizio, adattarsi alle nuove necessità e migliorare l'efficienza del sistema.

CAPITOLO 8 DIRITTI DELL'UTENZA ALL'INFORMAZIONE E AZIONI POSITIVE**ART. 65 INFORMAZIONE ALL'UTENZA**

1. L'Amministrazione, direttamente e/o tramite il soggetto gestore, provvede alla divulgazione delle informazioni relative alla definizione delle modalità di erogazione dei servizi in attuazione del presente Regolamento e sui comportamenti da tenersi da parte dei cittadini, nonché di ogni altra informazione atta a garantire la piena conoscenza di tutti i provvedimenti che regolano la materia.

ART.66 CARTA DEI SERVIZI

1. Il soggetto gestore elabora, sulla base dei principi stabiliti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e di concerto con l'Amministrazione, la "Carta dei servizi della gestione dei rifiuti urbani".
2. La "Carta dei servizi della gestione dei rifiuti urbani" definisce gli standard qualitativi e i livelli dei servizi, le modalità di erogazione degli stessi, la dettagliata definizione delle frazioni differenziate, gli strumenti di informazione messi a disposizione dell'utenza, le procedure di reclamo e le forme di ristoro e di indennizzo per disservizi non causati da forza maggiore, nella misura e con le modalità stabilite nel Contratto di Servizio tra l'Amministrazione e il soggetto gestore.
3. Analogamente sono definite le carte dei servizi per la gestione di servizi integrativi di igiene e decoro urbano, del servizio di riscossione della tariffa e quelle di servizi erogati direttamente dall'Amministrazione.

ART. 67 PUBBLICITÀ E CAMPAGNE INFORMATIVE

1. L'Amministrazione e/o il soggetto gestore deve, con idonee modalità concordate a rendere noto nel dettaglio il servizio di gestione dei rifiuti di propria competenza, assicurando la più ampia e completa diffusione delle informazioni presso l'utenza, nonché:
 - a) giorni, orari e modalità della raccolta dei rifiuti;
 - b) modalità e frequenze dello spazzamento;
 - c) modalità della raccolta differenziata attivata per ogni flusso merceologico, indicando giorni ed orari del conferimento;
 - d) modalità del conferimento dei rifiuti ingombranti;
 - e) servizio telefonico di assistenza agli utenti;
 - f) modalità e tariffe dei servizi a pagamento.
2. Il soggetto gestore, con le modalità stabilite nel Contratto di Servizio, rende noti i dati relativi alla quantità e al destino dei rifiuti raccolti per ciascuna frazione merceologica e ai risultati conseguiti nella raccolta differenziata e la fascia di qualità attribuita ai materiali recuperati nel sistema CONAI.

ART. 68 CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE

1. Il Comune di Montelibretti reputa la comunicazione con i cittadini lo strumento fondamentale per il conseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) informazione sulle motivazioni ambientali, economiche e normative di una corretta gestione dei rifiuti;
 - b) introduzione della consapevolezza delle conseguenze della produzione di rifiuti;
 - c) educazione alla prevenzione e alla riduzione della produzione di rifiuti;
 - d) informazione sulle modalità e sui vantaggi del trattamento domestico dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e scarti vegetali;
 - e) educazione all'uso dei servizi di raccolta differenziata.
2. Ai fini del comma 1, vengono organizzate periodiche campagne di sensibilizzazione ed informazione destinati a tutte le utenze, domestiche e non domestiche, presenti nel territorio.

ART. 69 SERVIZI DEDICATI

1. Al fine di agevolare le utenze nella fruizione dei servizi di raccolta differenziata, il Comune di Montelibretti garantisce un servizio telefonico di *customer care* denominato "Numero verde" ed uno sportello informativo a servizio dei cittadini, con sede presso locali individuati dal comune di Montelibretti;
2. Attraverso l'assistenza telefonica e lo sportello informativo, gli utenti possono:
 - a) ottenere informazioni sui servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti in merito a modalità di conferimento dei rifiuti, orari, tipi di materiali oggetto di raccolta;
 - b) richiedere l'assegnazione o la sostituzione di contenitori;
 - c) prenotare i servizi a chiamata;

- d) ottenere informazioni sull'ubicazione e sugli orari di apertura dei centri di raccolta, o di isole ecologiche di prossimità, nonché iniziative ambientali come le domeniche ecologiche;
- e) segnalare eventuali disservizi e presentare reclami.

ART. 70 PREVENZIONE E COOPERAZIONE

Ai fini di una riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti:

1. L'Amministrazione e/o il soggetto gestore, anche attraverso accordi con le associazioni dei cittadini, le associazioni ambientaliste e di volontariato e i rappresentanti di categoria, provvedono a realizzare progetti e campagne informative ed educative volte alla cooperazione degli utenti nel miglioramento dei servizi e del decoro della città, nonché nelle azioni per favorire la riduzione nella produzione dei rifiuti, per l'incremento del recupero e riciclo dei materiali e promuovere e incentivare sistemi di gestione ambientale certificati, prevedendo anche forme di agevolazione e premialità.
2. L'Amministrazione promuove ed incentiva l'utilizzo di materiali e prodotti ad alta compatibilità ambientale che riducono l'utilizzo delle risorse naturali e minimizzano la produzione di rifiuti nel momento dello smaltimento del bene.
3. L'Amministrazione si riserva di adottare successivamente eventuali provvedimenti inerenti la prevenzione della produzione dei rifiuti, derivanti dal recepimento della direttiva 2008/98/CE nella normativa italiana attraverso il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205.

CAPITOLO 9 DISPOSIZIONI FINALI

ART. 71 RINVIO NORMATIVO

Per quanto non espressamente disposto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni dell'Unione Europea, statali e regionali vigenti e future in materia di gestione dei rifiuti.

ART. 72 ABROGAZIONE

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le disposizioni con lo stesso confliggenti.